



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

*Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia*

**2012/0011(COD)**

26.2.2013

## **PARERE**

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  
personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla  
protezione dei dati)  
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Relatore per parere: Seán Kelly

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Il 25 gennaio 2012, la Commissione europea ha proposto una riforma globale della normativa UE in materia di protezione dei dati. La proposta di regolamento è finalizzata ad armonizzare la tutela della vita privata on line e a garantire la libera circolazione dei dati a carattere personale all'interno dell'Unione europea.

La proposta di regolamento mira inoltre a:

- adattare la tutela dei dati alle nuove esigenze del mondo digitale, nella consapevolezza che le attuali disposizioni sono state adottate 17 anni fa, quando meno dell'1% della popolazione europea usava Internet;
- evitare le attuali divergenze nell'applicazione della normativa del 1995 da parte dei diversi Stati membri e garantire che i diritti fondamentali alla protezione dei dati personali siano applicati in maniera uniforme in tutti i settori di attività dell'Unione;
- rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti dei servizi on line migliorando le informazioni sui diritti e sulla protezione dei dati attraverso l'introduzione del diritto di rettifica, di oblio e di cancellazione, del diritto alla portabilità dei dati e all'opposizione;
- rafforzare il mercato unico del digitale riducendo l'attuale frammentazione e gli oneri amministrativi e, più in generale, svolgere un ruolo importante nella strategia Europa 2020.

Rispetto alla vigente direttiva 95/46/CE, la proposta di regolamento introduce l'obbligo di un responsabile della protezione dei dati per il settore pubblico e, nel settore privato, per le grandi aziende con più di 250 dipendenti e per le aziende la cui attività principale è il trattamento dei dati personali.

Sono altresì stati compiuti progressi nel trasferimento dei dati a carattere personale verso i paesi terzi o le organizzazioni internazionali.

La proposta di regolamento istituisce il comitato europeo per la protezione dei dati e prevede sanzioni, penalità e diritti al risarcimento in caso di inosservanza del regolamento.

Il relatore appoggia sostanzialmente i principali obiettivi della proposta della Commissione.

Gli emendamenti proposti dovrebbero contribuire a evitare oneri amministrativi eccessivi per le aziende, segnatamente per quelle che hanno fatto propria la responsabilità della tutela della vita privata, e a garantire un certo livello di flessibilità per quanto concerne alcune disposizioni del regolamento, in particolare le disposizioni in materia di meccanismo di responsabilità e di notifica all'autorità di controllo. Occorre altresì chiarire, contestualizzare e semplificare alcune definizioni e aspetti del testo originale.

Il relatore ha dato priorità a un approccio qualitativo anziché quantitativo nei confronti della protezione dei dati, incentrato sul governo societario, basato sul summenzionato principio di responsabilità, e non all'eccessiva dipendenza dal consenso o dalle procedure di documentazione burocratiche, che svolgono comunque a loro volta un ruolo chiave nella protezione dei dati.

È altresì importante porre l'accento sul ruolo delle soluzioni tecniche quali la tutela della vita privata fin dalla progettazione, la pseudonimia e l'anonimizzazione dei dati, il conferimento di priorità alla protezione dei dati sensibili e le misure mirate di verifica della conformità.

Il relatore vuole desiderare sottolineare che è importante evitare le conseguenze non intenzionali che possono avere effetti negativi in termini di libertà di stampa, ricerca sulla salute, lotta contro la criminalità finanziaria, lotta contro la frode sportiva e innovazione nella fornitura di reti energetiche intelligenti e di sistemi di trasporto intelligenti.

Un altro aspetto della proposta è il numero significativo di atti delegati. Il relatore ritiene che l'utilizzo di atti delegati sia troppo ampio e propone di eliminare la maggior parte di essi.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento Visto 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***vista la Carta dei diritti fondamentali  
dell'Unione europea, in particolare gli  
articoli 7 e 8,***

### **Emendamento 2**

#### **Proposta di regolamento Visto 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***vista la Convenzione europea dei diritti  
dell'uomo, in particolare l'articolo 8,***

**Emendamento 3**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) La libertà di espressione e d'informazione è un diritto fondamentale conformemente all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni e idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo devono essere rispettati.***

*Motivazione*

*Sarebbe opportuno includere un riferimento esplicito alla libertà d'informazione e al diritto alla libertà di espressione, che sono diritti fondamentali nell'Unione europea, conformemente all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) La protezione della vita privata delle persone dovrebbe essere il punto di partenza delle modalità di trattamento dei dati personali nei registri pubblici.***

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) È opportuno non compromettere i principi di libero accesso alle informazioni che caratterizzano gli Stati***

*membri attraverso le loro tradizioni costituzionali e, al contempo, occorre salvaguardare la libertà di espressione e la libertà di stampa quali espresse nelle costituzioni degli Stati membri.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 5**

#### *Testo della Commissione*

(5) La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano anche nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati è aumentata in modo vertiginoso; la tecnologia attuale consente alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività e, sempre più spesso, gli stessi privati rendono pubbliche sulla rete mondiale informazioni personali che li riguardano. Le nuove tecnologie hanno trasformato non solo l'economia ma anche le relazioni sociali e impongono che *si faciliti ancora di più* la libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali; al tempo stesso, però, occorre garantire un elevato livello di protezione dei dati personali.

#### *Emendamento*

(5) La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano anche nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati è aumentata in modo vertiginoso; la tecnologia attuale consente alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività e, sempre più spesso, gli stessi privati rendono pubbliche sulla rete mondiale informazioni personali che li riguardano. Le nuove tecnologie hanno trasformato non solo l'economia ma anche le relazioni sociali e impongono *il miglioramento delle garanzie giuridiche che faciliteranno* la libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali; al tempo stesso, però, occorre garantire un elevato livello di protezione dei dati personali.

#### *Motivazione*

*Benché il presente regolamento persegua un duplice obiettivo, ovvero proteggere i dati personali e consentirne la libera circolazione all'interno dell'Unione, occorre sottolineare maggiormente il primo obiettivo dal momento che costituisce un diritto fondamentale.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 bis) Tra le altre tecnologie, il cloud computing è in grado di trasformare l'economia europea, purché siano adottate adeguate misure di sicurezza e protezione dei dati. Al fine di garantire il più elevato livello di sicurezza dei dati personali, è essenziale comprendere diritti e obblighi dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento previsti dal presente regolamento.***

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(8) Al fine di garantire un livello coerente ed elevato di protezione delle persone e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri. Occorre pertanto garantire un'applicazione coerente ed omogenea delle norme a tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali su tutto il territorio dell'Unione.

(8) Al fine di garantire un livello coerente ed elevato di protezione delle persone e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri ***e, ove possibile, identico***. Occorre pertanto garantire un'applicazione coerente ed omogenea delle norme a tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali su tutto il territorio dell'Unione.

*Motivazione*

*Le norme applicabili al trattamento dei dati sono già teoricamente "equivalenti" in tutti gli Stati membri. L'insuccesso dell'approccio in questione risiede nella logica alla base della presente proposta di regolamento. Il presente considerando deve riflettere in modo adeguato detta posizione.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) L'articolo 16, paragrafo 2, del trattato conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

*Emendamento*

(10) L'articolo 16, paragrafo 2, del trattato conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale ***da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e*** le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

**Emendamento 10**

**Proposta di regolamento  
Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) Per garantire un livello uniforme di protezione delle persone in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati nel mercato interno, è necessario un regolamento che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra alla persona in tutti gli Stati membri il medesimo livello di diritti giuridicamente tutelati, definisca obblighi e responsabilità dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento e assicuri un monitoraggio costante del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri. Per tener conto della specifica situazione delle micro, piccole e medie imprese, il presente regolamento prevede una serie di deroghe. Inoltre, le istituzioni e gli organi dell'Unione, gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono

*Emendamento*

(11) Per garantire un livello uniforme di protezione delle persone in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati nel mercato interno, è necessario un regolamento che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra alla persona in tutti gli Stati membri il medesimo livello di diritti giuridicamente tutelati, definisca obblighi e responsabilità dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento e assicuri un monitoraggio costante del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri. ***Ove sia palesemente necessario e senza compromettere né la protezione dei dati personali né i principi del mercato interno,*** per tener conto della specifica situazione delle micro, piccole e medie imprese, il presente regolamento



invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell'applicare il presente regolamento. Il concetto di micro, piccola e media impresa deve ispirarsi alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

prevede una serie di deroghe. Inoltre, le istituzioni e gli organi dell'Unione, gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell'applicare il presente regolamento *in consultazione con le parti interessate, nonché a tenere conto del principio "pensare prima in piccolo" in modo da considerare gli interessi delle micro, piccole e medie imprese nelle primissime fasi del processo decisionale*. Il concetto di micro, piccola e media impresa deve ispirarsi alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) La protezione prevista dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei dati personali. La protezione offerta dal presente regolamento **non** potrà essere invocata per il trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compreso il nome, la forma giuridica e i contatti. ***Ciò vale anche quando il nome della persona giuridica contiene il nome di una o più persone fisiche.***

#### *Emendamento*

(12) La protezione prevista dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei dati personali. La protezione offerta dal presente regolamento potrà essere invocata ***anche*** per il trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compreso il nome, la forma giuridica e i contatti.

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

***(16 bis) Il presente regolamento non è isolato dagli altri atti giuridici dell'Unione. Le limitazioni di responsabilità della direttiva sul commercio elettronico hanno una struttura orizzontale e si applicano pertanto a tutte le informazioni. Il presente regolamento stabilisce quanto costituisca una violazione della protezione dei dati, mentre la direttiva sul commercio elettronico fissa le condizioni in base alle quali il fornitore di servizi di informazione è responsabile delle violazioni della legge da parte di terzi.***

*Motivazione*

*È necessario fornire in un considerando ulteriori spiegazioni sulle ragioni per cui si fa riferimento alle limitazioni di responsabilità della direttiva sul commercio elettronico.*

**Emendamento 13  
Proposta di regolamento  
Considerando 23**

*Testo della Commissione*

(23) È necessario applicare i principi di protezione a ***tutte le*** informazioni relative ad una persona identificata o identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona, è opportuno considerare ***tutti*** i mezzi di cui può ***ragionevolmente*** avvalersi il responsabile del trattamento o ***un terzo*** per identificare detta persona. Non è necessario applicare i principi di protezione ai dati resi sufficientemente anonimi da impedire l'identificazione dell'interessato.

*Emendamento*

(23) È necessario applicare i principi di protezione ***solo*** a informazioni ***specifiche*** relative ad una persona identificata o identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona, è opportuno considerare: i) ***solo quei*** mezzi di cui può avvalersi il responsabile del trattamento o ***qualsiasi altra persona fisica o giuridica*** per identificare detta persona e ii) ***la probabilità che una persona sia identificata***. Non è necessario applicare i principi di protezione ai dati resi sufficientemente anonimi da impedire l'identificazione dell'interessato ***a partire dai dati, tenendo pienamente conto dello stato dell'arte e delle tendenze della tecnologia.***

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(23 bis) Il presente regolamento riconosce che la pseudonimizzazione va a vantaggio di tutti gli interessati in quanto, per definizione, i dati personali vengono modificati in modo tale da non poter essere attribuibili di per se stessi a un interessato senza l'utilizzo di dati aggiuntivi. In tal modo, i responsabili del trattamento sono incoraggiati a ricorrere alla "pseudonimizzazione" dei dati.***

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 24

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(24) Navigando on line, accade che si sia associati a identificativi on line prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP o i marcatori temporanei (cookies). Tali identificativi possono lasciare tracce che, combinate con altri identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili e identificare gli utenti. Ne consegue che numeri di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativi on line o altri fattori specifici non debbano ***di per sé*** essere necessariamente considerati dati personali in tutte le circostanze.

(24) Navigando on line, accade che si sia associati a identificativi on line prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP o i marcatori temporanei (cookies). Tali identificativi possono lasciare tracce che, combinate con altri identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili e identificare gli utenti. Ne consegue che numeri di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativi on line o altri fattori specifici non debbano essere necessariamente considerati dati personali in tutte le circostanze.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 25

*Testo della Commissione*

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato **esplicitamente** con qualsiasi modalità appropriata che permetta all'interessato di manifestare una volontà libera, specifica e informata, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile da cui si evinca che consapevolmente acconsente al trattamento dei suoi dati personali, anche selezionando un'apposita casella in un sito Internet o con altra dichiarazione o comportamento che indichi chiaramente in questo contesto che accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il consenso tacito o passivo. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per lo stesso o gli stessi scopi. Se il consenso dell'interessato è richiesto con modalità elettronica, la richiesta deve essere chiara, concisa e non disturbare inutilmente il servizio per il quale è espresso.

*Emendamento*

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato **in modo inequivocabile** con qualsiasi modalità appropriata, **nel contesto del prodotto o del servizio offerto**, che permetta all'interessato di manifestare una volontà libera, specifica e informata, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile da cui si evinca che consapevolmente acconsente al trattamento dei suoi dati personali, anche selezionando un'apposita casella in un sito Internet o con altra dichiarazione o comportamento che indichi chiaramente in questo contesto che accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il consenso tacito o passivo. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per lo stesso o gli stessi scopi. Se il consenso dell'interessato è richiesto con modalità elettronica, la richiesta deve essere chiara, concisa e non disturbare inutilmente il servizio per il quale è espresso.

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 25 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(25 bis) Il presente regolamento riconosce che la pseudonimizzazione dei dati può contribuire a ridurre al minimo i rischi per la vita privati degli interessati. Nella misura in cui un responsabile del trattamento ricorre a pseudonimi, tale trattamento viene considerato giustificato come legittimo interesse del responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f).***

**Emendamento 18**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 26**

*Testo della Commissione*

(26) Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare, in particolare, tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato; le informazioni sulle richieste di prestazione di servizi sanitari; le informazioni sui pagamenti o l'ammissibilità all'assistenza sanitaria; un numero, simbolo o elemento specifico attribuito per identificare l'interessato in modo univoco a fini sanitari; qualsiasi informazione raccolta nel corso della prestazione di servizi sanitari; **le informazioni** risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo **o** una sostanza organica, **compresi i campioni biologici**; l'identificazione di una persona come prestatore di assistenza sanitaria all'interessato; qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, l'invalidità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o l'effettivo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, ad esempio un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.

**Emendamento 19**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 27**

*Testo della Commissione*

(27) È necessario che lo stabilimento principale di un responsabile del trattamento dell'Unione sia determinato in base a criteri obiettivi e implichi l'effettivo e reale svolgimento di attività di gestione finalizzate alle principali decisioni sulle

*Emendamento*

(26) Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare, in particolare, tutti i dati **personali** riguardanti lo stato di salute dell'interessato, **comprese le informazioni genetiche**; le informazioni sulle richieste di prestazione di servizi sanitari; le informazioni sui pagamenti o l'ammissibilità all'assistenza sanitaria; un numero, simbolo o elemento specifico attribuito per identificare l'interessato in modo univoco a fini sanitari; qualsiasi informazione raccolta nel corso della prestazione di servizi sanitari; **i dati personali** risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo, una sostanza organica **o un campione biologico**; l'identificazione di una persona come prestatore di assistenza sanitaria all'interessato; qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, l'invalidità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o l'effettivo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, ad esempio un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.

*Emendamento*

(27) **Qualora un responsabile del trattamento o un incaricato del trattamento abbia molteplici stabilimenti nell'Unione inclusi, ma non in via esclusiva, i casi in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento**

finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento nel quadro di un'organizzazione stabile. Tale criterio non deve dipendere dal fatto che i dati personali siano effettivamente trattati in quella sede; la presenza o l'uso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né *sono* quindi criteri *determinanti* della sua esistenza. ***Per quanto riguarda l'incaricato del trattamento, per "stabilimento principale" deve intendersi il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione.***

***sia un gruppo d'impresa, è necessario, ai fini del presente regolamento, che lo stabilimento principale di un responsabile del trattamento dell'Unione sia determinato in base a criteri obiettivi e implichi l'effettivo e reale svolgimento di attività di gestione finalizzate alle principali decisioni sulle finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento nel quadro di un'organizzazione stabile. Tale criterio non deve dipendere dal fatto che i dati personali siano effettivamente trattati in quella sede; la presenza o l'uso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né determinano*** quindi criteri della sua esistenza.

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Considerando 28**

#### *Testo della Commissione*

(28) Un gruppo di imprese dovrebbe costituirsi di un'impresa controllante e delle sue controllate, là dove l'impresa controllante sarebbe quella che può esercitare un'influenza dominante sulle controllate in forza, ad esempio, della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme societarie o del potere di fare applicare le norme di protezione dei dati personali.

#### *Emendamento*

(28) Un gruppo di imprese dovrebbe costituirsi di un'impresa controllante e delle sue controllate, là dove l'impresa controllante sarebbe quella che può esercitare un'influenza dominante sulle controllate in forza, ad esempio, della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme societarie o del potere di fare applicare le norme di protezione dei dati personali. ***Un gruppo di imprese può designare un unico stabilimento principale nell'Unione.***

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento Considerando 29**

#### *Testo della Commissione*

(29) I minori necessitano di una specifica

#### *Emendamento*

(29) I minori necessitano di una specifica

protezione dei loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, delle misure di protezione e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Per determinare chi è minore, è opportuno che il presente regolamento riprenda la definizione stabilita dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

protezione dei loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, delle misure di protezione e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. ***Detta protezione è particolarmente importante nel contesto dei social network, ove i minori devono essere a conoscenza delle identità di coloro con i quali comunicano.*** Per determinare chi è minore, è opportuno che il presente regolamento riprenda la definizione stabilita dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. ***Nessun riferimento alla tutela dei minori nel presente regolamento deve essere interpretato come istruzione implicita secondo cui la protezione dei dati personali degli adulti debba essere trattata con minore attenzione rispetto all'attenzione dedicata in caso di mancato riferimento.***

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Considerando 30

#### *Testo della Commissione*

(30) Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati devono essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta. I dati devono essere adeguati, pertinenti e ***limitati al minimo necessario per le*** finalità del trattamento, donde l'obbligo, soprattutto, di garantire che la raccolta non sia eccessiva e che il periodo di conservazione dei dati sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è conseguibile con altri mezzi. Occorre prendere tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. Onde garantire

#### *Emendamento*

(30) Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati devono essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta. I dati devono essere adeguati, pertinenti e ***non eccessivi rispetto alle*** finalità del trattamento, donde l'obbligo, soprattutto, di garantire che la raccolta non sia eccessiva e che il periodo di conservazione dei dati sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è conseguibile con altri mezzi. Occorre prendere tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. Onde garantire che i

che i dati non siano conservati più a lungo del necessario, il responsabile del trattamento dovrebbe fissare un termine per la cancellazione o per la verifica periodica.

dati non siano conservati più a lungo del necessario, il responsabile del trattamento dovrebbe fissare un termine per la cancellazione o per la verifica periodica.

**Emendamento 23**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 31**

*Testo della Commissione*

(31) Perché sia lecito il trattamento dati deve fondarsi ***sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista*** per legge, dal presente regolamento o in altro atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento.

*Emendamento*

(31) Perché sia lecito, il trattamento dati deve fondarsi ***su una delle basi legittime previste*** per legge, dal presente regolamento o in altro atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento.

*Motivazione*

*Il presente emendamento promuove l'utilizzo appropriato del consenso, alla pari delle altre ragioni che determinano la legittimità del trattamento dati di cui all'articolo 6.*

**Emendamento 24**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 32**

*Testo della Commissione*

(32) Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, dovrebbe incombere al responsabile del trattamento dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra materia, occorrono garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole di esprimere un consenso e in qual misura.

*Emendamento*

(32) Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, dovrebbe incombere al responsabile del trattamento dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra materia, occorrono garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole di esprimere un consenso e in qual misura. ***Ai fini della conformità al principio della minimizzazione dei dati, tale onere della prova non deve essere interpretato né come richiesta di accertamento dell'identità degli interessati, a meno che ciò non sia necessario, né come fattore in grado di determinare il trattamento di un***



*numero maggiore di dati rispetto a quanto sarebbe stato altrimenti possibile.*

**Emendamento 25**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 33 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(33 bis) (33 bis) Il consenso può non costituire lo strumento principale o maggiormente auspicabile di legittimizzazione del trattamento dei dati personali. L'utilizzo del consenso nel giusto contesto è fondamentale, ma esso dovrebbe costituire la base legittima del trattamento solo quando gli interessati possono manifestare e revocare razionalmente e con facilità il proprio consenso. Quando è utilizzato in contesti inadeguati, il consenso perde il suo valore e comporta oneri inutili per l'interessato. Ad esempio, il consenso non costituisce una giustificazione adeguata quando il trattamento è necessario per un servizio richiesto dall'utente o quando i soggetti non possono negare il proprio consenso senza che ciò abbia un impatto sul servizio sottostante. In questi e altri casi, sarebbe opportuno che i responsabili del trattamento dati mirassero a garantire la legittimità del trattamento basandosi su un'altra ragione legittima.*

*Motivazione*

*Il presente emendamento allinea il testo al parere 15/2011 del gruppo di lavoro "articolo 29" sulla definizione del consenso (pag. 10), corroborando la tesi secondo cui il consenso può essere inutile o completamente dannoso per la protezione della vita privata se utilizzato in modo eccessivo, segnatamente nei servizi d'informazione.*

**Emendamento 26**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 34**

*Testo della Commissione*

(34) Il consenso non costituisce una valida base giuridica per il trattamento dei dati personali quando esiste un evidente squilibrio tra l'interessato e il responsabile del trattamento. Ciò avviene, in particolare, quando l'interessato si trova in situazione di dipendenza dal responsabile del trattamento, ***tra l'altro quando i dati personali di un dipendente sono trattati dal suo datore di lavoro nel contesto dei rapporti di lavoro***. Se il responsabile del trattamento è un'autorità pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle specifiche operazioni di trattamento in cui l'autorità pubblica può imporre un obbligo in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il consenso non può essere considerato libero, tenuto conto degli interessi dell'interessato.

*Emendamento*

(34) Il consenso non costituisce una valida base giuridica per il trattamento dei dati personali quando esiste un evidente squilibrio tra l'interessato e il responsabile del trattamento. Ciò avviene, in particolare, quando l'interessato si trova in situazione di dipendenza dal responsabile del trattamento. Se il responsabile del trattamento è un'autorità pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle specifiche operazioni di trattamento in cui l'autorità pubblica può imporre un obbligo in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il consenso non può essere considerato libero, tenuto conto degli interessi dell'interessato.

*Motivazione*

*Il consenso al trattamento dei dati nell'ambito di un rapporto di lavoro non deve essere messo in discussione nel suo complesso, dal momento che spesso tale consenso viene espresso nell'ambito di settori in cui l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali è nell'interesse del lavoratore.*

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 36 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(36 bis) I compiti eseguiti nell'interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri comprendono il trattamento dei dati personali necessari per la gestione e il funzionamento di dette autorità.***

*Motivazione*

*È necessaria un'ulteriore indicazione di cosa esattamente può essere interessato da un*

*obbligo legale o dai compiti effettuati nell'interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri.*

**Emendamento 28**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 38**

*Testo della Commissione*

(38) I legittimi interessi di un responsabile del trattamento possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Ciò richiede un'attenta valutazione specie se l'interessato è un minore, dato che i minori necessitano di una specifica protezione. L'interessato deve potersi *opporsi* al trattamento, *per motivi inerenti alla sua situazione particolare, e gratuitamente*. Per garantire la trasparenza, il responsabile del trattamento deve essere obbligato a informare esplicitamente l'interessato sui legittimi interessi perseguiti, che deve documentare, e sul diritto di opporsi al trattamento dei dati. Posto che spetta al legislatore prevedere la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati, questo motivo non dovrebbe valere per il trattamento dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni.

*Emendamento*

(38) I legittimi interessi di un responsabile del trattamento *oppure del terzo o dei terzi nel cui interesse sono stati trattati i dati* possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. *A fini di chiarezza, il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe stabilire linee direttrici globali in merito a ciò che può essere definito "legittimo interesse". Il trattamento* richiede un'attenta valutazione specie se l'interessato è un minore, dato che i minori necessitano di una specifica protezione. L'interessato deve potersi *opporre gratuitamente* al trattamento. Per garantire la trasparenza, il responsabile del trattamento deve essere obbligato a informare esplicitamente l'interessato sui legittimi interessi perseguiti, che deve documentare, e sul diritto di opporsi al trattamento dei dati. Posto che spetta al legislatore prevedere la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati, questo motivo non dovrebbe valere per il trattamento dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni.

**Emendamento 29**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 40**

*Testo della Commissione*

(40) Il trattamento dei dati personali per altri fini dovrebbe essere consentito solo se

*Emendamento*

(40) Il trattamento dei dati personali per altri fini dovrebbe essere consentito solo se

compatibile con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti, ***in particolare*** se il trattamento è necessario per finalità storiche, statistiche o ***di ricerca scientifica***. Se l'ulteriore finalità non è compatibile con la finalità iniziale della raccolta dati, sarebbe opportuno che il responsabile del trattamento ottenga il consenso specifico dell'interessato per tale finalità ***o basi il trattamento dati su un altro motivo legittimo, in particolare ove previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento***. In ogni caso, dovrebbe essere garantita l'applicazione dei principi stabiliti dal presente regolamento, in particolare l'obbligo di informare l'interessato di tali altre finalità.

compatibile con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti, ***ad esempio*** se il trattamento è necessario per finalità storiche, statistiche o ***scientifiche***. Se l'ulteriore finalità non è compatibile con la finalità iniziale della raccolta dati, sarebbe opportuno che il responsabile del trattamento ottenga il consenso specifico dell'interessato per tale finalità. In ogni caso, dovrebbe essere garantita l'applicazione dei principi stabiliti dal presente regolamento, in particolare l'obbligo di informare l'interessato di tali altre finalità.

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento Considerando 40 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(40 bis) Il trattamento dei dati nella misura strettamente necessaria a garantire che le aziende elettriche o del gas e i gestori dei sistemi di distribuzione di cui alla direttiva 2009/72/CE e alla direttiva 2009/73/CE possano soddisfare le esigenze di sistema, di rete oppure operative o l'attuazione dei programmi di risposta alla domanda, di gestione dell'energia o di efficienza energetica deve essere consentito purché l'impresa elettrica o del gas o il gestore del sistema di distribuzione abbia richiesto in base al contratto che l'incaricato del trattamento soddisfi i requisiti delineati nel presente regolamento.***

**Emendamento 31**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 41**

*Testo della Commissione*

(41) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili e vulnerabili sotto il profilo dei diritti fondamentali o della vita privata. Tali dati non devono essere oggetto di trattamento, salvo *esplicito* consenso dell'interessato. Tuttavia occorre prevedere espressamente deroghe a questo divieto nei casi di necessità specifiche, segnatamente laddove il trattamento viene eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali.

*Emendamento*

(41) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili e vulnerabili sotto il profilo dei diritti fondamentali o della vita privata. Tali dati non devono essere oggetto di trattamento, salvo consenso *informato* dell'interessato. Tuttavia occorre prevedere espressamente deroghe a questo divieto nei casi di necessità specifiche, segnatamente laddove il trattamento viene eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali *dei soggetti interessati*.

**Emendamento 32**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 45**

*Testo della Commissione*

(45) Se i dati che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il responsabile del trattamento non deve essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Quando riceve una richiesta di accesso, il responsabile del trattamento deve poter chiedere all'interessato ulteriori informazioni per poter localizzare i dati personali richiesti.

*Emendamento*

(45) Se i dati che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il responsabile del trattamento non deve essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Quando riceve una richiesta di accesso, il responsabile del trattamento deve poter chiedere all'interessato ulteriori informazioni per poter localizzare i dati personali richiesti. ***Il responsabile del trattamento non dovrebbe invocare un'eventuale mancanza di informazioni per rifiutare una richiesta di accesso, se tali informazioni possono essere fornite dall'interessato per consentire detto accesso.***

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento Considerando 48

#### *Testo della Commissione*

(48) I principi di trattamento equo e trasparente implicano che l'interessato sia informato in particolare dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità, del periodo di conservazione dei dati, del diritto di accesso, rettifica o cancellazione e del diritto di proporre reclamo. In caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato, questi deve inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i propri dati e delle conseguenze a cui va incontro se si rifiuta di fornirli.

#### *Emendamento*

(48) I principi di trattamento equo e trasparente implicano che l'interessato sia informato in particolare dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità, del periodo di conservazione dei dati **e dei criteri che consentono di stabilire tale periodo**, del diritto di accesso, rettifica o cancellazione e del diritto di proporre reclamo. In caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato, questi deve inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i propri dati e delle conseguenze a cui va incontro se si rifiuta di fornirli.

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento Considerando 49

#### *Testo della Commissione*

(49) L'interessato deve ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali al momento della raccolta o, se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Se i dati possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, l'interessato deve esserne informato al momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati.

#### *Emendamento*

(49) L'interessato deve ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali al momento della raccolta o, se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Se i dati possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario **in assenza del consenso o del rinnovo del consenso da parte dell'interessato**, l'interessato deve, **qualora ne faccia richiesta**, esserne informato al momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati.

#### *Motivazione*

*Se i dati sono legittimamente comunicati a un altro destinatario, non dovrebbe essere necessario un processo costante e iterativo di informazione dell'interessato. Ciò può generare conseguenze non intenzionali quali la revoca del consenso al trattamento legittimo da parte*

*dell'interessato o, ancora peggio, la desensibilizzazione dell'interessato nei confronti delle informazioni attinenti allo stato dei propri dati personali.*

**Emendamento 35**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 51**

*Testo della Commissione*

(51) Ogni persona deve avere il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Occorre pertanto che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità del trattamento, al periodo di conservazione, ai destinatari, alla logica che presiede al trattamento e alle possibili conseguenze, ***almeno quando i dati si basano sul profilo dell'interessato***. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, ***segnatamente i*** diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, queste considerazioni non devono portare a negare all'interessato l'accesso a tutte le informazioni.

*Emendamento*

(51) Ogni persona deve avere il diritto di accedere ai dati ***personali*** raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Occorre pertanto che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità del trattamento, al periodo di conservazione, ai destinatari, alla logica che presiede al trattamento e alle possibili conseguenze. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, ***ad esempio in relazione ai*** diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, queste considerazioni non devono portare a negare all'interessato l'accesso a tutte le informazioni.

**Emendamento 36**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 52**

*Testo della Commissione*

(52) Il responsabile del trattamento deve prendere tutte le misure ragionevoli per verificare ***l'identità di un*** interessato ***che chieda l'accesso***, in particolare nel contesto di servizi on line e di identificativi on line. Il responsabile del trattamento non deve conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste.

*Emendamento*

(52) Il responsabile del trattamento deve prendere tutte le misure ragionevoli ***nel contesto del prodotto o del servizio fornito ovvero nel contesto della relazione tra il responsabile del trattamento e l'interessato, e della sensibilità dei dati trattati*** per verificare ***l'autenticità della richiesta dell'***interessato, in particolare nel contesto di servizi on line e di identificativi on line. Il responsabile del trattamento non

deve conservare *né essere costretto a raccogliere* dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste.

**Emendamento 37**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 53 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(53 bis)** *L'interessato dovrebbe sempre avere la possibilità di manifestare il proprio ampio consenso all'utilizzo dei suoi dati personali per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, e di ritirare detto consenso in qualsiasi momento.*

*Motivazione*

*Broad consent is a necessity for conducting research in fields of medicine that rely on biobanks and tissue banks among other forms. Biobanks are collections of biological samples and data, accumulated over a period of time, used for medical research and diagnostic purposes. These repositories store data from millions of data subjects, which is used by scientists to perform research. The option of broad consent given to a data subject at their first encounter with a doctor allows the researchers to use this data without having to go back to the data subject for every minor research they are conducting and is thus a necessary and practical solution for protecting and fostering public health research.*

**Emendamento 38**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 58**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(58) Ogni persona deve avere il diritto di non essere sottoposta a una misura basata sulla profilazione mediante trattamento automatizzato. Tuttavia, è opportuno che **tale** misura sia consentita se è espressamente prevista per legge, se è applicata nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto o se l'interessato ha espresso il proprio consenso. In ogni caso, tale trattamento deve essere subordinato a garanzie

(58) Ogni persona **fisica** deve avere il diritto di non essere sottoposta a una misura basata sulla profilazione mediante trattamento automatizzato **la quale produca effetti giuridici in capo a detta persona fisica o influisca su quest'ultima in modo significativo. Per rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli effetti reali dovrebbero essere paragonabili in termini di intensità agli effetti giuridici. Ciò non vale per le**



adeguate, compresa la specifica informazione dell'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, e la misura non deve riguardare un minore.

*misure relative alla comunicazione commerciale, quali ad esempio le misure nel settore della gestione delle relazioni con i clienti o dell'acquisizione della clientela.* Tuttavia, è opportuno che *una misura basata sulla profilazione mediante trattamento automatizzato e che produce effetti giuridici in capo a detta persona o che influisce in modo significativo su detta persona* sia consentita se è espressamente prevista per legge, se è applicata nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto o se l'interessato ha espresso il proprio consenso. In ogni caso, tale trattamento deve essere subordinato a garanzie adeguate, compresa la specifica informazione dell'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, e la misura non deve riguardare un minore.

#### *Motivazione*

*L'emendamento chiarisce che la comunicazione commerciale, come ad esempio nel settore della gestione delle relazioni con i clienti o dell'acquisizione della clientela non influisce in modo significativo su una persona a norma dell'articolo 20, paragrafo 1. Per rientrare in tale disposizione, gli effetti reali dovrebbero essere paragonabili in termini di intensità agli effetti giuridici.*

### **Emendamento 39** **Proposta di regolamento** **Considerando 60**

#### *Testo della Commissione*

(60) Occorre stabilire una responsabilità **generale** del responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che abbia effettuato direttamente o altri abbia effettuato per suo conto. In particolare, il responsabile del trattamento deve garantire ed essere tenuto a dimostrare la conformità di ogni trattamento con il presente regolamento.

#### *Emendamento*

(60) Occorre stabilire una responsabilità **globale** del responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che abbia effettuato direttamente o altri abbia effettuato per suo conto **al fine di garantire la responsabilità**. In particolare, il responsabile del trattamento deve garantire ed essere tenuto a dimostrare la conformità di ogni trattamento con il presente regolamento. **In caso contrario, non è possibile giustificare il trattamento dei dati non necessario in base**

*all'esigenza di rispettare detto obbligo.*

**Emendamento 40**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 61**

*Testo della Commissione*

(61) La tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo al trattamento dei dati personali *richiede l'attuazione di* adeguate misure *tecniche e* organizzative al momento sia della progettazione che dell'esecuzione del trattamento stesso, onde garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. *Al fine di garantire e dimostrare la conformità con il presente regolamento, il responsabile del trattamento deve adottare politiche interne e attuare misure adeguate, che soddisfino in particolare i principi della protezione fin dalla progettazione e della protezione di default.*

*Emendamento*

(61) *Per rispondere alle aspettative dei consumatori e delle imprese circa* la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo al trattamento dei dati personali, *è opportuno attuare* adeguate misure organizzative al momento sia della progettazione che dell'esecuzione del trattamento stesso *e delle tecnologie sottostanti*, onde garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. *Occorre incoraggiare le misure il cui obiettivo consiste nell'aumentare le informazioni dei consumatori e la facilità di scelta, sulla base della cooperazione con l'industria e favorendo soluzioni, prodotti e servizi innovativi. La* protezione fin dalla progettazione *corrisponde al processo mediante il quale la protezione dei dati e la vita privata sono integrate nello sviluppo di prodotti e servizi attraverso misure tecniche e organizzative. La* protezione di default *indica che i prodotti e i servizi sono configurati di default in modo da limitare il trattamento e in particolare la divulgazione dei dati personali. In particolare, i dati personali non devono essere divulgati, di default, a un numero illimitato di persone.*

**Emendamento 41**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 61 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(61 bis) (61 bis) Il presente regolamento*

*dovrebbe incoraggiare le imprese a sviluppare programmi interni che individuino le operazioni di trattamento che possono comportare rischi specifici in termini di diritti e di libertà degli interessati in virtù della loro natura, campo di applicazione o obiettivi, e ad adottare adeguate garanzie in materia di protezione dei dati, nonché a sviluppare soluzioni innovative di protezione dei dati fin dalla progettazione e tecniche volte a incrementare la tutela dei dati. Le imprese dimostrerebbero pertanto pubblicamente e in modo proattivo la loro conformità alle disposizioni e allo spirito del presente regolamento e aumenterebbero quindi la fiducia dei cittadini europei. La responsabilità delle imprese in merito alla protezione dei dati personali non può tuttavia esonerare un'impresa da eventuali obblighi previsti dal presente regolamento.*

## **Emendamento 42**

### **Proposta di regolamento Considerando 62**

#### *Testo della Commissione*

(62) La protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato così come le responsabilità del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un responsabile del trattamento stabilisca le finalità, **le condizioni e i mezzi** del trattamento congiuntamente con altri responsabili del trattamento o quando l'operazione viene eseguita per conto del responsabile del trattamento.

#### *Emendamento*

(62) La protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato così come le responsabilità del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un responsabile del trattamento stabilisca le finalità del trattamento congiuntamente con altri responsabili del trattamento o quando l'operazione viene eseguita per conto del responsabile del trattamento.

**Emendamento 43**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 65**

*Testo della Commissione*

(65) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il responsabile del trattamento **o l'incaricato del trattamento** deve documentare ciascuna operazione di trattamento. Bisognerebbe obbligare tutti i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detta documentazione a sua disposizione affinché possa servire per monitorare i trattamenti.

*Emendamento*

(65) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il responsabile del trattamento deve documentare ciascuna operazione di trattamento **sotto la propria responsabilità**. Bisognerebbe obbligare tutti i responsabili del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detta documentazione a sua disposizione affinché possa servire per monitorare i trattamenti.

**Emendamento 44**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 66**

*Testo della Commissione*

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti contrari al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve valutare i rischi inerenti al trattamento e provvedere a limitarli. Tali provvedimenti devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto degli sviluppi tecnici e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati da proteggere. Nel definire le norme tecniche e le misure organizzative atte a garantire la sicurezza del trattamento, **la Commissione deve** promuovere la neutralità tecnologica, l'interoperabilità e l'innovazione e, ove opportuno, la cooperazione con i paesi terzi.

*Emendamento*

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti contrari al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve valutare i rischi inerenti al trattamento e provvedere a limitarli. **In particolare, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento tiene debitamente conto dei maggiori rischi derivanti dal trattamento dei dati personali dell'interessato, a causa della natura sensibile dei dati.** Tali provvedimenti devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto degli sviluppi tecnici e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati da proteggere. Nel definire le norme tecniche e le misure organizzative atte a garantire la sicurezza del trattamento, **è opportuno** promuovere la neutralità tecnologica, l'interoperabilità e l'innovazione e, ove opportuno, la

cooperazione con i paesi terzi.

**Emendamento 45**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 67**

*Testo della Commissione*

(67) Una violazione di dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale all'interessato, tra cui l'usurpazione dell'identità. Pertanto, non appena viene a conoscenza di una violazione, il responsabile del trattamento la deve notificare all'autorità di controllo senza ritardo *e, quando possibile, entro 24 ore*. Oltre *il termine di 24 ore*, la notificazione deve essere corredata di una giustificazione motivata. È opportuno che le persone i cui dati o la cui vita privata potrebbero essere compromessi da una siffatta violazione siano informate tempestivamente affinché possano prendere le precauzioni del caso. Si considera che una violazione pregiudica i dati personali o la vita privata dell'interessato quando comporta, ad esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, un danno fisico, un'umiliazione grave o attenta alla sua reputazione. La notifica deve descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per l'interessato intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. La notifica deve essere trasmessa non appena possibile, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti (come le autorità incaricate dell'applicazione della legge). Ad esempio, affinché gli interessati possano attenuare un rischio immediato di pregiudizio è opportuno che la notifica sia tempestiva, ma la necessità di attuare misure adeguate per contrastare violazioni ripetute o analoghe potrebbe giustificare

*Emendamento*

(67) Una violazione di dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale all'interessato, tra cui l'usurpazione dell'identità. Pertanto, non appena viene a conoscenza di una violazione, il responsabile del trattamento la deve notificare all'autorità di controllo senza ritardo. Oltre un termine *ragionevole*, la notificazione deve essere corredata di una giustificazione motivata. È opportuno che le persone i cui dati o la cui vita privata potrebbero essere compromessi da una siffatta violazione siano informate tempestivamente affinché possano prendere le precauzioni del caso. Si considera che una violazione pregiudica i dati personali o la vita privata dell'interessato quando comporta, ad esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, un danno fisico, un'umiliazione grave o attenta alla sua reputazione. La notifica deve descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per l'interessato intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. La notifica deve essere trasmessa non appena possibile, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti (come le autorità incaricate dell'applicazione della legge). Ad esempio, affinché gli interessati possano attenuare un rischio immediato di pregiudizio è opportuno che la notifica sia tempestiva, ma la necessità di attuare misure adeguate per contrastare violazioni ripetute o analoghe potrebbe giustificare

tempi più lunghi.

tempi più lunghi.

## **Emendamento 46**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 70**

##### *Testo della Commissione*

(70) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un obbligo generale di notificare alle autorità di controllo il trattamento dei dati personali. Tale obbligo comporta oneri amministrativi e finanziari senza per questo aver mai veramente contribuito a migliorare la protezione dei dati personali. È pertanto necessario abolire tale obbligo generale e indiscriminato di notificazione e sostituirlo con meccanismi e procedure efficaci che si concentrino piuttosto su quelle operazioni di trattamento che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, per loro natura, portata o finalità. In tali casi, è opportuno che il responsabile del trattamento *o l'incaricato del trattamento* effettui una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento, che verta in particolare anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per assicurare la protezione dei dati personali e per comprovare il rispetto del presente regolamento.

##### *Emendamento*

(70) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un obbligo generale di notificare alle autorità di controllo il trattamento dei dati personali. Tale obbligo comporta oneri amministrativi e finanziari senza per questo aver mai veramente contribuito a migliorare la protezione dei dati personali. È pertanto necessario abolire tale obbligo generale e indiscriminato di notificazione e sostituirlo con meccanismi e procedure efficaci che si concentrino piuttosto su quelle operazioni di trattamento che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, per loro natura, portata o finalità. In tali casi, è opportuno che il responsabile del trattamento effettui una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento, che verta in particolare anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per assicurare la protezione dei dati personali e per comprovare il rispetto del presente regolamento.

##### *Motivazione*

*Spetta ai responsabili del trattamento valutare l'impatto sulla vita privata dal momento che questi determineranno le finalità del trattamento.*

## **Emendamento 47**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 70 bis (nuovo)**

*(70 bis) La direttiva 2002/58/CE definisce le prescrizioni in materia di comunicazione delle violazioni dei dati personali per il trattamento dei dati personali nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nelle reti pubbliche di comunicazione dell'Unione. Qualora i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico forniscano anche altri servizi, essi continuano a essere soggetti alle prescrizioni in materia di comunicazione delle violazioni di cui alla direttiva 2002/58/CE e non al presente regolamento. Tali fornitori dovrebbero essere soggetti a un sistema unico di notifica delle violazioni dei dati personali trattati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico e di qualsiasi altro dato personale del cui trattamento sono responsabili.*

*Motivazione*

*I fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere soggetti a un sistema unico di notifica delle violazioni dei dati personali che trattano, anziché a sistemi diversi in funzione del servizio offerto. Ciò garantisce condizioni di parità tra i soggetti del settore.*

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 76**

*Testo della Commissione*

(76) Le associazioni o altre organizzazioni rappresentative dei responsabili del trattamento devono essere incoraggiate ad elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in modo da facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle

*Emendamento*

(76) Le associazioni o altre organizzazioni rappresentative dei responsabili del trattamento devono essere incoraggiate ad elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in modo da facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle

operazioni effettuate in alcuni settori.

operazioni effettuate in alcuni settori. ***Detti codici devono semplificare la conformità dell'industria con il presente regolamento.***

*Motivazione*

*Occorre chiarire che detti codici di condotta hanno un effetto positivo sull'industria e non rappresentano un'azione a cui deve corrispondere minore controllo da parte delle autorità di protezione dei dati.*

**Emendamento 49**

**Proposta di regolamento  
Considerando 77**

*Testo della Commissione*

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente regolamento deve essere incoraggiata l'istituzione di meccanismi di certificazione, sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi.

*Emendamento*

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente regolamento deve essere incoraggiata l'istituzione di meccanismi di certificazione, sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente ***e in maniera affidabile e verificabile*** il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi.

*Motivazione*

*Detti strumenti devono essere rigorosamente esaminati, sulla base dei risultati positivi e negativi ottenuti da tale approccio.*

**Emendamento 50**

**Proposta di regolamento  
Considerando 80**

*Testo della Commissione*

(80) La Commissione può decidere, con effetto nell'intera Unione europea, che taluni paesi terzi, o un territorio o settore di trattamento all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del

*Emendamento*

(80) La Commissione può decidere, con effetto nell'intera Unione europea, che taluni paesi terzi, o un territorio o settore di trattamento all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del



diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali che si ritiene offrano un livello di protezione adeguato. In questi casi, i trasferimenti di dati personali possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni.

diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali che si ritiene offrano un livello di protezione adeguato. In questi casi, i trasferimenti di dati personali possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni. ***La Commissione può inoltre decidere, dopo aver fornito una comunicazione e una motivazione completa al paese terzo, di revocare una tale decisione.***

#### *Motivazione*

*Sarebbe illogico non immaginare un eventuale successivo peggioramento della situazione relativa alla protezione dei dati in tale paese terzo.*

### **Emendamento 51**

#### **Proposta di regolamento Considerando 84**

##### *Testo della Commissione*

(84) La possibilità che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo non deve precludere ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più ampio né di aggiungere altre clausole, purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

##### *Emendamento*

(84) La possibilità che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo non deve precludere ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più ampio né di aggiungere altre clausole, purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. ***In alcuni scenari, può essere opportuno incoraggiare i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a fornire garanzie ancor più solide tramite impegni contrattuali aggiuntivi che integrino clausole tipo di protezione dei dati.***

### Motivazione

*Il presente emendamento fornirebbe un incentivo affinché le organizzazioni non si limitino ai requisiti normativi di base per conformarsi ai regimi quali un "sigillo dei dati" o "marchio dei dati".*

#### **Emendamento 52 Proposta di regolamento Considerando 85 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(85 bis) (85 bis) Un gruppo di imprese che intende presentare per approvazione norme vincolanti d'impresa può proporre un'autorità di controllo quale autorità capofila. Quest'ultima deve essere l'autorità di controllo dello Stato membro nel quale è situato lo stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento.***

### Motivazione

*Il gruppo di lavoro "articolo 29" ha stabilito un sistema per il reciproco riconoscimento delle norme vincolanti d'impresa (WP 107 del 14 aprile 2005). Occorre includere tale sistema di reciproco riconoscimento nel presente regolamento. Occorre che il criterio di designazione dell'autorità competente sia il luogo dello stabilimento principale, quale stabilito all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento.*

#### **Emendamento 53 Proposta di regolamento Considerando 87**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(87) Tali deroghe devono in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per la protezione di motivi di interesse pubblico rilevante, ad esempio nel caso di trasferimenti internazionali di dati tra autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, tra i servizi competenti in materia di sicurezza sociale

(87) Tali deroghe devono in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per la protezione di motivi di interesse pubblico rilevante, ad esempio nel caso di trasferimenti internazionali di dati tra autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, tra i servizi competenti in materia di sicurezza sociale,

o verso autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

***tra gli organismi responsabili della lotta contro la frode sportiva*** o verso autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati. ***Il trasferimento dei dati personali per motivi rilevanti di interesse pubblico deve essere utilizzato solo per trasferimenti occasionali. In tutti i casi, è necessario effettuare un'attenta valutazione di tutte le circostanze del trasferimento.***

## **Emendamento 54**

### **Proposta di regolamento Considerando 94**

#### *Testo della Commissione*

(94) Ciascuna autorità di controllo deve disporre di risorse umane e finanziarie adeguate, dei locali e delle infrastrutture necessarie per l'effettivo svolgimento dei propri compiti, compresi i compiti di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione.

#### *Emendamento*

(94) Ciascuna autorità di controllo deve disporre di risorse umane e finanziarie adeguate, ***prestando particolare attenzione a garantire adeguate competenze tecniche del personale***, dei locali e delle infrastrutture ***che sono*** necessarie per l'effettivo svolgimento dei propri compiti, compresi i compiti di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione.

#### *Motivazione*

*Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory authorities with the independence and resources they need to effectively protect the fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and skilled staff, including staff with technical expertise. The increasing technical challenges facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.*

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento Considerando 95

#### *Testo della Commissione*

(95) Le condizioni generali applicabili ai membri dell'autorità di controllo devono essere stabilite da ciascuno Stato membro e devono in particolare prevedere che i membri siano nominati dal parlamento o dal governo dello Stato membro e contenere disposizioni sulle qualifiche e sulle funzioni di tali membri.

#### *Emendamento*

(95) Le condizioni generali applicabili ai membri dell'autorità di controllo devono essere stabilite da ciascuno Stato membro e devono in particolare prevedere che i membri siano nominati dal parlamento o dal governo dello Stato membro, ***prestando la debita attenzione a ridurre la possibilità d'interferenza politica***, e contenere disposizioni sulle qualifiche ***dei membri, sulla prevenzione dei conflitti d'interesse*** e sulle funzioni di tali membri.

#### *Motivazione*

*Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory authorities with the independence and resources they need to effectively protect the fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and skilled staff, including staff with technical expertise.*

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento Considerando 97

#### *Testo della Commissione*

(97) Qualora il trattamento dei dati personali ***nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione*** abbia luogo in più di uno Stato

#### *Emendamento*

(97) Qualora il trattamento dei dati personali abbia luogo in più di uno Stato membro, è opportuno che un'unica autorità di controllo sia competente a controllare le attività del responsabile del trattamento o

membro, è opportuno che un'unica autorità di controllo sia competente a controllare le attività del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in tutta l'Unione e *ad* prendere le relative decisioni, in modo da aumentare la coerenza nell'applicazione, garantire la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per tali responsabili del trattamento e incaricati del trattamento.

dell'incaricato del trattamento in tutta l'Unione e *a* prendere le relative decisioni, in modo da aumentare la coerenza nell'applicazione, garantire la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per tali responsabili del trattamento e incaricati del trattamento.

#### *Motivazione*

*Il principio dello sportello unico deve essere applicato in modo coerente ai responsabili del trattamento sia dell'Unione europea che all'esterno di essa, soggetti alla legge.*

### **Emendamento 57**

#### **Proposta di regolamento Considerando 98 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(98 bis) Se il trattamento dei dati personali è oggetto di un reclamo proposto da un interessato, è opportuno che l'autorità competente, che funge da "sportello unico", sia l'autorità di controllo dello Stato membro in cui l'interessato ha la residenza principale. Se gli interessati propongono reclami analoghi nei confronti di tale trattamento alle autorità di controllo di diversi Stati membri, occorre interpellare innanzitutto l'autorità competente.***

#### *Motivazione*

*È opportuno consentire all'interessato di esercitare la propria azione amministrativa nei confronti dell'autorità di controllo più vicina alla sua residenza principale e nello stesso Stato membro in cui può intraprendere azioni legali se necessario, al fine di aumentare l'accessibilità e la coerenza del ricorso dell'interessato nonché evitare oneri amministrativi.*

### **Emendamento 58**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 105**

*Testo della Commissione*

(105) È necessario istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di controllo e con la Commissione, al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. Tale meccanismo deve applicarsi in particolare quando **un'**autorità di controllo intenda adottare una misura relativa ad attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi agli interessati in vari Stati membri o al controllo degli stessi, o che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali. È opportuno che il meccanismo si attivi anche quando un'autorità di controllo o la Commissione chiede che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza. Tale meccanismo non deve pregiudicare le misure che la Commissione può adottare nell'esercizio dei suoi poteri a norma dei trattati.

*Emendamento*

(105) È necessario istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di controllo e con la Commissione, al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. Tale meccanismo deve applicarsi in particolare quando **l'**autorità di controllo **competente** intenda adottare una misura relativa ad attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi agli interessati in vari Stati membri o al controllo degli stessi, o che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali. È opportuno che il meccanismo si attivi anche quando un'autorità di controllo o la Commissione chiede che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza. Tale meccanismo non deve pregiudicare le misure che la Commissione può adottare nell'esercizio dei suoi poteri a norma dei trattati.

**Emendamento 59**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 121**

*Testo della Commissione*

(121) Il trattamento di dati personali effettuato **esclusivamente** a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria dovrebbe poter derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla libertà d'espressione, in particolare la libertà di ricevere e comunicare informazioni garantita in particolare dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al

*Emendamento*

(121) Il trattamento di dati personali effettuato a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria dovrebbe poter derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla libertà d'espressione, in particolare la libertà di ricevere e comunicare informazioni garantita in particolare dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore

trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche. ***È necessario pertanto che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra questi diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni concernenti i principi generali, i diritti dell'interessato, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento, il trasferimento di dati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza. Tuttavia ciò non deve indurre gli Stati membri a prevedere deroghe alle altre disposizioni del presente regolamento.*** Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo. ***Pertanto, ai fini delle esenzioni e deroghe da stabilire nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero classificare come "giornalistiche" le attività finalizzate alla diffusione al pubblico di informazioni, pareri o idee, indipendentemente dal canale utilizzato per la loro trasmissione, senza limitarle alle imprese operanti nel settore dei media ma includendovi le attività intraprese con o senza scopo di lucro.***

audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche. Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo e indipendentemente dal canale utilizzato per la loro trasmissione.

## **Emendamento 60**

### **Proposta di regolamento Considerando 121 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(121 bis) Il presente regolamento prevede, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del***

***pubblico accesso ai documenti ufficiali. I dati personali nei documenti in possesso di un'autorità pubblica o di un ente pubblico potranno essere comunicati da detta autorità o ente conformemente alla legislazione dello Stato membro al quale l'autorità pubblica o l'ente pubblico è soggetto. Tale normativa dovrebbe conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali.***

#### *Motivazione*

*È essenziale garantire che il controllo pubblico degli affari pubblici non sia indebitamente ostacolato da norme in materia di protezione dei dati. Come espresso in vari pareri dal GEPD, dal gruppo di lavoro dell'articolo 29 e dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, va pertanto garantito il principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali.*

**Emendamento 61**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 123 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(123 bis) Il trattamento dei dati personali relativi alla salute, in quanto categorie particolari di dati, può essere necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica. Il presente regolamento deve quindi garantire che l'armonizzazione delle condizioni stabilite per il trattamento dei dati personali relativi alla salute, fatte salve salvaguardie specifiche e adeguate al fine di proteggere i diritti fondamentali e i dati personali delle persone fisiche, non ostacoli la ricerca traslazionale, clinica e in materia di sanità pubblica.***

#### *Motivazione*

*Ensuring seamless access to medical data is crucial for public health research. This Regulation makes it essential to find a balance between protecting individual data and respecting public health researchers enough to provide them with the means to conduct medical research. One of the aims of this Regulation is to harmonize data protection across different sectors. It is thus important to note that any harmonization of data protection across*



*countries or sectors must protect public health research sector and not constitute a barrier to crucial research addressing the great societal challenges.*

**Emendamento 62**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 129**

*Testo della Commissione*

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell'Unione, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ***In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati riguardanti la liceità del trattamento; i criteri e le condizioni relativi al consenso dei minori; il trattamento di categorie particolari di dati; i criteri e le condizioni per le richieste manifestamente eccessive e il contributo spese per l'esercizio dei diritti dell'interessato; i criteri e i requisiti applicabili all'informazione dell'interessato e al diritto di accesso; il diritto all'oblio e alla cancellazione; le misure basate sulla profilazione; i criteri e i requisiti relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento e alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default; l'incarico del trattamento; i criteri e i requisiti per la documentazione e la sicurezza dei trattamenti; i criteri e requisiti per accertare una violazione dei dati personali e notificarla all'autorità di controllo e per stabilire le circostanze in cui una violazione di dati personali rischia di danneggiare l'interessato; i criteri e le condizioni perché le operazioni di trattamento richiedano una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; i criteri e i requisiti per determinare se***

*Emendamento*

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell'Unione, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ***in taluni casi limitati***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

*sussistano rischi specifici tali da giustificare una consultazione preliminare; la designazione e il mandato del responsabile della protezione dei dati; i codici di condotta; i criteri e i requisiti dei meccanismi di certificazione; i criteri e requisiti per i trasferimenti in presenza di norme vincolanti d'impresa; le deroghe al trasferimento; le sanzioni amministrative; il trattamento a fini sanitari; il trattamento nel contesto del rapporto di lavoro e il trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.* È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

**Emendamento 63**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 130**

*Testo della Commissione*

(130) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione *affinché definisca moduli standard in relazione al trattamento dei dati personali di un minore; di procedure e moduli standard per l'esercizio dei diritti dell'interessato; di moduli standard per l'informazione dell'interessato; moduli standard e procedure in relazione al diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati; di moduli standard relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento in relazione alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default e alla documentazione; di requisiti*

*Emendamento*

(130) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. *Nell'attuare le disposizioni del presente regolamento occorre assicurare che non siano imposte, per i prodotti e i servizi, inclusi i terminali o altre apparecchiature di comunicazione elettronica, norme inderogabili relative a caratteristiche tecniche specifiche che possano ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.* A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese *in*

*specifici per la sicurezza dei trattamenti; del formato standard e delle procedure per la notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato; delle norme e procedure per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; di moduli e procedure di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva; delle norme tecniche e dei meccanismi di certificazione; per l'adeguatezza della protezione offerta da un paese terzo, o da un territorio o settore di trattamento dati all'interno del paese terzo, o da un'organizzazione internazionale; per la divulgazione non autorizzata dal diritto dell'Unione; per l'assistenza reciproca; per le operazioni congiunte le decisioni nel quadro del meccanismo di coerenza. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.*

*consultazione con le parti interessate, dal momento che le succitate misure non devono gravare eccessivamente su dette imprese.*

## **Emendamento 64**

### **Proposta di regolamento Considerando 139**

#### *Testo della Commissione*

(139) In considerazione del fatto che, come sottolinea la Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ottemperanza al principio di proporzionalità, il presente

#### *Emendamento*

(139) In considerazione del fatto che, come sottolinea la Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e ***dei progressi effettivi e potenziali nella scienza, nella salute e nella tecnologia e*** va temperato con

regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sanciti dai trattati, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, così come la diversità culturale, religiosa e linguistica,

altri diritti fondamentali, in ottemperanza al principio di proporzionalità, il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sanciti dai trattati, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto **alla proprietà e, in particolare, la tutela della proprietà intellettuale, nonché il diritto** a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, così come la diversità culturale, religiosa e linguistica,

#### *Motivazione*

*Il trattamento d'indirizzi IP è spesso una componente essenziale delle indagini sugli abusi dei diritti di proprietà intellettuale a norma della direttiva 2004/48/CE e non deve essere ostacolato dal presente regolamento.*

### **Emendamento 65**

#### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e norme relative alla libera circolazione di tali dati.

##### *Emendamento*

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche **e giuridiche** con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e norme relative alla libera circolazione di tali dati.

### **Emendamento 66**

#### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il presente regolamento tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

*Emendamento*

2. Il presente regolamento tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche **e giuridiche**, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

**Emendamento 67**

**Proposta di regolamento  
Articolo 1 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

*Emendamento*

3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla tutela delle persone fisiche **e giuridiche** con riguardo al trattamento dei dati personali.

**Emendamento 68**

**Proposta di regolamento  
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Il presente regolamento non influenza o limita la libertà di stampa e la libertà di espressione sancite nelle costituzioni degli Stati membri che derivano dalla tradizione della libertà di espressione e della libertà di stampa che caratterizza società libere e aperte. È opportuno non compromettere né pregiudicare i diritti dei cittadini e l'accesso alle informazioni delle autorità pubbliche. Il presente regolamento non pregiudica inoltre il diritto e la responsabilità degli Stati membri di tutelare la vita privata delle persone relativamente al trattamento dei registri pubblici mediante una normativa specifica.***

**Emendamento 69**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

*Emendamento*

1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali, ***senza alcuna distinzione tra dette modalità di trattamento e la tecnologia utilizzata***, e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

**Emendamento 70**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

***b) effettuati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione;***

*Emendamento*

***soppresso***

**Emendamento 71**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e bis) effettuati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.***

**Emendamento 72**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e ter) effettuati nel corso di un'attività riconducibile all'attività professionale o commerciale di un interessato;***

## Emendamento 73

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e quater) effettuati da un datore di lavoro nell'ambito del trattamento dei dati personali di un dipendente nel contesto dei rapporti di lavoro.***

*Motivazione*

*E' importante che un datore di lavoro possa continuare a trattare i dati riguardanti i lavoratori – ad esempio in materia di retribuzione, ferie, benefici, compleanni, istruzione, salute, condanne penali, ecc. Attualmente il lavoratore può fornire il proprio consenso affinché il datore di lavoro proceda al trattamento di tali dati. La formulazione del regolamento potrebbe tuttavia essere interpretata come se in futuro si introducesse uno squilibrio tra datore di lavoro e lavoratore.*

## Emendamento 74

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e quinquies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e quinquies) dati anonimi ai sensi dell'articolo 4, punto 2 ter;***

## Emendamento 75

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di ***residenti*** nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di ***soggetti domiciliati*** nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

*Motivazione*

*Precisazione della definizione di "residenza"*

**Emendamento 76**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – punto 1**

*Testo della Commissione*

(1) "interessato": la persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, con mezzi che il responsabile del trattamento o altra persona fisica o giuridica ragionevolmente può utilizzare, con particolare riferimento a un numero di identificazione, a dati relativi all'ubicazione, a un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità genetica, fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

*Emendamento*

(1) "interessato": la persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, con mezzi che il responsabile del trattamento o altra persona fisica o giuridica, ***che collabora con il responsabile del trattamento,*** ragionevolmente può utilizzare, con particolare riferimento a un numero di identificazione ***o un altro identificativo unico,*** a dati relativi all'ubicazione, a un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità ***genetica,*** fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale, ***o attinente all'orientamento sessuale, che non agisce nell'ambito della sua attività professionale;***

**Emendamento 77**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – punto 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) "dati pseudonimi": dati personali raccolti, modificati o altrimenti trattati in modo tale da non poter essere di per sé attribuibili a un interessato senza l'utilizzo di dati aggiuntivi soggetti a controlli tecnici e organizzativi separati e distinti al fine di garantirne la non attribuzione;***

**Emendamento 78**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – punto 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 ter) "numero di identificazione": qualsiasi codice numerico, alfanumerico o simile generalmente utilizzato nello spazio on line, a esclusione dei codici assegnati da un'autorità pubblica o controllata dallo Stato per identificare una persona fisica come soggetto interessato;**

**Emendamento 79**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – punto 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 quater) "dati anonimi": dati personali raccolti, modificati o altrimenti trattati in modo tale da non poter più essere attribuibili a un interessato; i dati anonimi non sono considerati dati personali;**

**Emendamento 80**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – punto 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità, **le condizioni e i mezzi** del trattamento di dati personali; quando le finalità, **le condizioni e i mezzi** del trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto

(5) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità del trattamento di dati personali; quando le finalità del trattamento sono determinate dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato

dell'Unione o dal diritto dello Stato membro;

membro;

## Emendamento 81

### Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 6

#### *Testo della Commissione*

(6) "incaricato del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;

#### *Emendamento*

(6) "incaricato del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento; ***l'incaricato è in grado di accedere ai dati personali in una maniera tecnicamente fattibile, senza un impiego di risorse sproporzionato, e può ragionevolmente acquisirne conoscenza del contenuto;***

#### *Motivazione*

*Il presente emendamento è in linea con l'emendamento al considerando 24 bis (nuovo).*

## Emendamento 82

### Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 8

#### *Testo della Commissione*

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ***ed esplicita*** con la quale l'interessato accetta, ***mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile***, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

#### *Emendamento*

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ***e inequivocabile*** con la quale l'interessato accetta che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento; ***il silenzio o l'inazione non costituiscono, di per sé, accettazione;***

## Emendamento 83

### Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 bis) "categorie particolari di dati personali": informazioni da cui risultano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute e alla vita sessuale o a condanne penali o a connesse misure di sicurezza;**

*Motivazione*

*Il trattamento delle "categorie particolari di dati personali" è già soggetto a norme specifiche (cfr. articolo 9). Tale categoria di dati sensibili andrebbe, per ragioni di proporzionalità, anche presa in considerazione quando si stabiliscono gli altri obblighi del responsabile del trattamento (cfr. emendamento all'articolo 31). L'aggiunta di tale definizione genera una maggiore certezza del diritto.*

#### **Emendamento 84**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – punto 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(10) "dati genetici": **tutti i dati, di qualsiasi natura, riguardanti le** caratteristiche di una persona **fisica che siano ereditarie o acquisite in uno stadio precoce di sviluppo prenatale;**

(10) "dati genetici": **informazioni sulle** caratteristiche **ereditarie, o la loro modifica,** di una persona **identificata o identificabile, ottenute tramite l'analisi dell'acido nucleico;**

*Motivazione*

*La definizione proposta deve essere in linea con le definizioni utilizzate altrove, quale la definizione dei "dati genetici umani" utilizzata nella dichiarazione internazionale delle Nazioni Unite sui dati genetici umani.*

#### **Emendamento 85**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – punto 12**

*Testo della Commissione*

(12) "dati relativi alla salute": **qualsiasi informazione attinente** alla salute fisica o mentale di una persona o alla prestazione di servizi sanitari a detta persona;

*Emendamento*

(12) "dati relativi alla salute": **dati personali attinenti** alla salute fisica o mentale di una persona o alla prestazione di servizi sanitari a detta persona;

**Emendamento 86**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – punto 13**

*Testo della Commissione*

(13) "stabilimento principale": **per quanto riguarda il responsabile del trattamento, il luogo di stabilimento nell'Unione in cui sono prese le principali decisioni sulle finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento di dati personali; se non sono prese decisioni di questo tipo nell'Unione, il luogo in cui sono condotte le principali attività di trattamento nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento nell'Unione. Con riferimento all'incaricato del trattamento, per "stabilimento principale" si intende il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione.**

*Emendamento*

(13) "stabilimento principale": ***l'ubicazione stabilita dal responsabile del trattamento dati o dall'incaricato del trattamento dati conformemente ai seguenti criteri trasparenti e oggettivi: l'ubicazione della sede centrale europea del gruppo o l'ubicazione dell'azienda all'interno del gruppo avente responsabilità in materia di protezione dei dati o l'ubicazione dell'azienda che si trova in una posizione ottimale (in termini di funzione gestionale, capacità amministrativa ecc.) per affrontare e applicare le norme di cui al presente regolamento o il luogo in cui vengono prese le decisioni principali per il gruppo regionale relativamente al trattamento;***

*Motivazione*

*Il presente emendamento cerca di fornire chiarezza rispecchiando la situazione reale in cui si trovano le aziende che operano in diverse giurisdizioni. Ciò non dovrebbe essere interpretato come un'autorizzazione del cosiddetto "forum shopping", in quanto l'azienda deve fornire criteri trasparenti e obiettivi per legittimare l'ubicazione del suo stabilimento principale ai fini del presente regolamento.*

**Emendamento 87**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – punto 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(13 bis) "autorità di controllo competente": autorità di controllo competente unicamente per il controllo di un responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4;**

**Emendamento 88**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – punto 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(14) "rappresentante": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, espressamente designata dal responsabile del trattamento, agisce e può, per quanto concerne gli obblighi incombenti al responsabile del trattamento a norma del presente regolamento, *essere* interpellata *al suo posto dalle* autorità di controllo *e da altri organismi nell'Unione*;

(14) "rappresentante": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, espressamente designata dal responsabile del trattamento, agisce ed è, per quanto concerne gli obblighi incombenti al responsabile del trattamento a norma del presente regolamento, interpellata dall'autorità di controllo *competente*;

**Emendamento 89**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – punto 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(19 bis) "crimine finanziario": reati legati alla criminalità organizzata, al racket, al terrorismo, al finanziamento del terrorismo, alla tratta di esseri umani, al traffico di migranti, allo sfruttamento sessuale, al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, al traffico illecito di armi, al traffico di prodotti rubati, alla corruzione attiva e passiva, alla frode, al falso nummario, alla contraffazione e pirateria in materia di prodotti, ai reati contro l'ambiente, al rapimento, al sequestro e presa di ostaggi, alla rapina, al furto, al contrabbando, ai reati fiscali, all'estorsione, alla**

*falsificazione, alla pirateria, all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.*

*Motivazione*

*È necessario aggiungere una definizione di "crimine finanziario", derivata dalle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria, in quanto il trattamento dei dati personali sarà autorizzato al fine di prevenire, investigare o individuare il crimine finanziario.*

**Emendamento 90**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non *incompatibile* con tali finalità;

*Emendamento*

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non *inconciliabile* con tali finalità;

**Emendamento 91**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) adeguati, pertinenti e *limitati al minimo necessario* rispetto alle finalità perseguite; i dati possono essere trattati solo se e nella misura in cui le finalità non conseguibili attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali;

*Emendamento*

c) adeguati, pertinenti, *proporzionati* e *non eccessivi* rispetto alle finalità perseguite; i dati possono essere trattati solo se e nella misura in cui le finalità non conseguibili attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali;

**Emendamento 92**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) esatti e aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare *tempestivamente* i dati inesatti

*Emendamento*

d) esatti e, *ove necessario*, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare

rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

*senza ingiustificato ritardo* i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

### **Emendamento 93**

#### **Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera e**

##### *Testo della Commissione*

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati per finalità storiche, statistiche o *di ricerca scientifica*, nel rispetto delle norme e delle condizioni di cui all'articolo 83 e se periodicamente è effettuato un riesame volto a valutare la necessità di conservarli;

##### *Emendamento*

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati per finalità storiche, statistiche o *scientifiche*, nel rispetto delle norme e delle condizioni di cui all'articolo 83 e se periodicamente è effettuato un riesame volto a valutare la necessità di conservarli;

### **Emendamento 94**

#### **Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera f**

##### *Testo della Commissione*

f) trattati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che assicura e comprova, *per ciascuna operazione*, la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

##### *Emendamento*

f) trattati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che assicura *e, qualora gliene sia fatta richiesta*, comprova la conformità del trattamento del responsabile alle disposizioni del presente regolamento *all'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2*.

### **Emendamento 95**

#### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) l'interessato ha manifestato il consenso al trattamento dei propri dati personali **per una o più specifiche finalità**;

*Emendamento*

a) l'interessato ha manifestato il consenso al trattamento dei propri dati personali;

**Emendamento 96**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta dello stesso;

*Emendamento*

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto **o di accordi collettivi, quali contratti collettivi di lavoro e accordi di esercizio**, di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta dello stesso.

*Motivazione*

*Gli accordi collettivi in Germania sono a pari livello della normativa statale e possono pertanto costituire una base giuridica ai fini del trattamento lecito dei dati.*

**Emendamento 97**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale **al quale** è soggetto il responsabile del trattamento;

*Emendamento*

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale, **una norma di regolamentazione, una guida, un codice di pratica industriale, a livello sia nazionale che internazionale, cui è** soggetto il responsabile del trattamento, **compresi i requisiti delle autorità di controllo**;

*Motivazione*

*La disposizione deve garantire l'inclusione dei regolamenti finanziari e dei codici di condotta nazionali.*



## **Emendamento 98**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) il trattamento dei dati è necessario a garantire la sicurezza della rete e delle informazioni;***

*Motivazione*

*Il presente emendamento incorpora nel testo le garanzie stabilite dal considerando 39, precisando in un articolo legalmente vincolante che il trattamento dei dati per finalità di sicurezza della rete e delle informazioni è considerato un trattamento legale.*

## **Emendamento 99**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento;

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento, ***o condotto nell'interesse pubblico;***

## **Emendamento 100**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del responsabile del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.  
***Ciò non si applica al*** trattamento di dati

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse ***da parte del, o per suo conto,*** responsabile del trattamento ***o dell'incaricato del trattamento, o dei terzi nel cui interesse sono trattati i dati, compresa la sicurezza del trattamento,*** a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le

effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.

libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

***Gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgono sul trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei loro compiti oppure da imprese nell'esercizio dei loro obblighi giuridici e al fine di tutelarsi contro comportamenti fraudolenti.***

### **Emendamento 101**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f bis) il trattamento è limitato ai dati pseudonimizzati ove l'interessato è adeguatamente protetto e al destinatario del servizio è riconosciuto il diritto di opposizione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3 bis;***

### **Emendamento 102**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f ter) i dati sono raccolti da registri, elenchi o documenti pubblici accessibili a tutti;***

### **Emendamento 103**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f quater) quando il responsabile del trattamento conferisce i dati personali a***

*un soggetto terzo, quest'ultimo diventa corresponsabile del rispetto del presente regolamento;*

## **Emendamento 104**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f quinquies) il trattamento è strettamente necessario per rispondere in modo appropriato a incidenti, violazioni o attacchi riscontrati in merito alla sicurezza della rete e/o delle informazioni;*

## **Emendamento 105**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f sexies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f sexies) il trattamento è necessario per rendere pseudonimi o anonimi i dati personali;*

## **Emendamento 106**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Il trattamento dei dati personali relativi alla salute che risulti necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica è lecito, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83.

2. Il **successivo** trattamento dei dati personali relativi alla salute che risulti necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica è lecito, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83.

*Motivazione*

*È importante specificare, e consentire, il successivo trattamento (per esempio associazione,*

*correzione o aggiunta di dati relativi a un interessato), dal momento che la moderna e innovativa ricerca nel campo della salute pubblica si baserà su insiemi multipli di dati e serie storiche.*

## **Emendamento 107**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Il trattamento di dati pseudonomizzati per la tutela dei legittimi interessi del responsabile del trattamento è lecito a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, che richiedono la tutela dei dati personali, specie se l'interessato è un minore. Ciò non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.***

*Motivazione*

*Al momento il regolamento non riconosce ancora le diverse categorie di dati e la relativa diversità di trattamento.*

## **Emendamento 108**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) dalle convenzioni internazionali di cui l'Unione o uno Stato membro è parte.***

*Motivazione*

*L'interesse pubblico può altresì essere espresso nelle convenzioni internazionali, anche in assenza di specifiche leggi nazionali o europee. Tali convenzioni dovranno comunque rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionali all'obiettivo legittimo perseguito. Inoltre, qualsiasi trattamento dei dati personali su tale base dovrà ovviamente conformarsi anche a tutti gli altri aspetti del regolamento.*

## Emendamento 109

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico o essere necessario per proteggere i diritti e le libertà altrui, rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali **ed essere proporzionato** all'obiettivo legittimo.

##### *Emendamento*

Il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico o essere necessario per proteggere i diritti e le libertà altrui. **Il diritto dello Stato membro deve altresì** rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali **previsto dal presente regolamento e dai trattati internazionali che lo Stato membro ha deciso di seguire. Lo Stato membro è tenuto infine a valutare la legislazione nazionale e a decidere se essa è proporzionata** all'obiettivo legittimo **perseguito o se quest'ultimo potrebbe essere conseguito ricorrendo a soluzioni meno invasive della vita privata.**

##### *Motivazione*

*Article 6, paragraph 1, indent e states that processing is lawful if the following applies: "processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller". Seen in connection with the above mentioned paragraph 3 this leaves Member States a very wide room for eroding citizens' protection of data mentioned in this regulation using national legislation. The harmonisation among Member States will come under pressure because national interests will result in many different examples of legislation. Citizens' data will be processed differently in the different countries. This is not satisfying. Similar arguments can be found in relation to article 21.*

## Emendamento 110

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non è compatibile con quello per il quale i dati personali sono stati raccolti, il trattamento deve avere come base giuridica almeno uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere da a) **ad e)**. Ciò si applica in particolare ad

##### *Emendamento*

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non è compatibile con quello per il quale i dati personali sono stati raccolti, il trattamento deve avere come base giuridica almeno uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere da a) **a f)**. Ciò si applica in particolare ad

eventuali cambiamenti dei termini e delle condizioni generali del contratto.

eventuali cambiamenti dei termini e delle condizioni generali del contratto.

*Motivazione*

*È importante includere altresì gli interessi legittimi, quali ad esempio quello specifico del settore di garantire una catena di approvvigionamento dell'energia più efficiente attraverso la fornitura di reti intelligenti. Considerato che le informazioni concernenti il consumo energetico di un soggetto possono non essere state esplicitamente raccolte per garantire un approvvigionamento globale più efficiente, se l'utilizzo di tali informazioni costituisce un interesse legittimo per il fornitore del servizio in termini di conseguimento di detto obiettivo, sarebbe opportuno adottare un approccio flessibile per garantire che ciò sia possibile.*

**Emendamento 111**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), per vari settori e situazioni di trattamento dei dati, anche con riferimento al trattamento dei dati personali concernenti un minore.***

**soppresso**

**Emendamento 112**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1. L'onere di dimostrare che l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei suoi dati personali per scopi specifici incombe sul responsabile del trattamento.***

**soppresso**

*Motivazione*

*Il testo è superfluo in quanto l'onere delle prova nell'ambito del normale diritto procedurale viene attualmente applicato.*

**Emendamento 113**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. La forma di consenso espressa per il trattamento dei dati personali dell'interessato è conforme al tipo di dati trattati e allo scopo del trattamento, come determinato mediante un'opportuna valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 33.*

*Motivazione*

*Il presente emendamento lega l'identificazione del consenso conforme ai risultati delle valutazioni d'impatto, che ne incoraggeranno l'utilizzo. In assenza di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si continuerà ad applicare l'obbligo per default del consenso esplicito.*

**Emendamento 114**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 ter. Purché sulla base di tale valutazione d'impatto non si ritenga necessaria un'altra forma di consenso, il consenso viene accordato sotto forma di una tacita dichiarazione specifica e informata o altra azione positiva.*

*Motivazione*

*Il presente emendamento lega l'identificazione del consenso conforme ai risultati delle valutazioni d'impatto, che ne incoraggeranno l'utilizzo. In assenza di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si continuerà ad applicare l'obbligo per default del consenso esplicito.*

**Emendamento 115**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Se il consenso dell'interessato deve essere fornito nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre materie, l'obbligo di prestare il consenso deve essere presentato in forma **distinguibile** dalle altre materie.

*Emendamento*

2. Se il consenso dell'interessato deve essere fornito nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre materie, l'obbligo di prestare il consenso deve essere presentato in forma **evidente** rispetto alle altre materie.

*Motivazione*

*Agli interessati devono essere garantite condizioni chiare e inequivocabili affinché essi possano prestare il proprio consenso. Se l'intenzione è quella di garantire che il linguaggio del consenso non si perda nel gergo tecnico, sarebbe forse opportuno utilizzare il termine "evidente" anziché "distinguibile". Il consenso deve essere evidenziato, non presentato in forma distinguibile.*

**Emendamento 116**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

*Emendamento*

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. **Se il consenso è parte integrante di una relazione contrattuale o fissata dalla legge, la revoca dipende dalle condizioni contrattuali o giuridiche.** La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

**Emendamento 117**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Il consenso non costituisce una base giuridica per il trattamento **ove vi sia un notevole squilibrio tra la posizione dell'interessato e del responsabile del trattamento.**

*Emendamento*

4. Il consenso **di un impiegato** non costituisce una base giuridica per il trattamento **dei dati da parte del datore di lavoro. La legittimità del trattamento è valutata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo**



*1, lettere da a) a f), nonché paragrafi da 2 a 5. Il consenso individuale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), può essere sostituito da accordi collettivi quale base giuridica, in particolare contratti collettivi o accordi intervenuti nelle aziende a livello di commissione interna.*

## **Emendamento 118**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Qualora un servizio della società dell'informazione metta a disposizione di minori la possibilità di accedere all'uso dei social network, devono essere adottate esplicite misure al fine di proteggere il loro benessere, anche assicurando, nella misura del possibile, che essi siano consapevoli dell'identità di coloro con i quali comunicano.*

## **Emendamento 119**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le modalità per ottenere il consenso verificabile di cui al paragrafo 1. A tal fine, la Commissione contempla misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.*

*soppresso*

## **Emendamento 120**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. È vietato trattare dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, come pure trattare dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale o a condanne penali o a connesse misure di sicurezza.

*Emendamento*

1. È vietato trattare dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, come pure trattare dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale **o a condanne penali, a reati, inclusi i reati penali e le questioni che non hanno portato a condanne, a problemi sociali importanti** o a connesse misure di sicurezza.

**Emendamento 121**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro in presenza di congrue garanzie, oppure

*Emendamento*

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro **o della contrattazione collettiva nel mercato del lavoro**, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro in presenza di congrue garanzie **per quanto concerne i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato**, oppure

**Emendamento 122**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri,

*Emendamento*

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione, **organizzazione del mercato del lavoro** o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il

gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati non siano comunicati a terzi senza il consenso dell'interessato, oppure

trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati non siano comunicati a terzi senza il consenso dell'interessato, oppure

#### *Motivazione*

*È importante che le organizzazioni sul mercato del lavoro possano proseguire a trattare e scambiarsi informazioni personali relative ai propri membri.*

### **Emendamento 123**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g**

##### *Testo della Commissione*

g) il trattamento *è necessario* per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico sulla base del diritto dell'Unione o del diritto degli Stati membri, che *deve* prevedere misure appropriate per tutelare i legittimi interessi dell'interessato, oppure

##### *Emendamento*

g) il trattamento *e la condivisione sono necessari* per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico sulla base del diritto dell'Unione, del diritto degli Stati membri, *delle convenzioni internazionali di cui l'Unione o uno Stato membro sono parti*, che *devono* prevedere misure appropriate per tutelare i legittimi interessi dell'interessato, oppure

### **Emendamento 124**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera h**

##### *Testo della Commissione*

h) il trattamento di dati relativi alla salute è *necessario* a fini sanitari, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 81, oppure

##### *Emendamento*

h) il trattamento *e la condivisione* di dati relativi alla salute *sono necessari* a fini sanitari, *anche per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica e* fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 81, oppure

#### *Motivazione*

*Tale chiarimento è necessario per tutelare il trattamento dei dati medici utilizzati per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica. I ricercatori fanno molto affidamento sui registri*

*dei pazienti e sulle biobanche per condurre studi epidemiologici, clinici e traslazionali, rendendo quindi necessario il trattamento dei dati personali a fini sanitari.*

## **Emendamento 125**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera i**

##### *Testo della Commissione*

i) il trattamento è **necessario** per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83, oppure

##### *Emendamento*

i) il trattamento **e la condivisione sono necessari** per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83, oppure

## **Emendamento 126**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j**

##### *Testo della Commissione*

j) il trattamento dei dati relativi a condanne penali o a connesse misure di sicurezza è effettuato sotto **il controllo dell'autorità pubblica**, oppure il trattamento è necessario per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare cui è soggetto il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante, purché sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro, che deve prevedere garanzie adeguate. Un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica.

##### *Emendamento*

j) il trattamento dei dati relativi a condanne penali o a connesse misure di sicurezza è effettuato **ai sensi delle condizioni e garanzie di cui all'articolo 83 bis, o** sotto **la supervisione di un'autorità di controllo**, oppure il trattamento è necessario per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare, **ovvero per evitare la violazione di un obbligo legale o di accordi collettivi sul mercato del lavoro**, cui è soggetto il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante, purché sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro, che deve prevedere garanzie adeguate **per quanto riguarda i diritti fondamentali dell'interessato**. Un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica.

## **Emendamento 127**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***j bis) il trattamento di dati relativi alla salute, necessario per la protezione sociale privata, in particolare attraverso la sicurezza del reddito o strumenti per la gestione del rischio che sono negli interessi dell'interessato e dei suoi dipendenti e attivi, ovvero rafforzando l'equità intergenerazionale per mezzo della distribuzione.***

**Emendamento 128**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri, le condizioni e le garanzie adeguate per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui al paragrafo 1, e le deroghe di cui al paragrafo 2.***

***3. Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di emettere le raccomandazioni inerenti i criteri, le condizioni e le garanzie adeguate per la protezione delle categorie particolari di dati personali in conformità del paragrafo 2***

**Emendamento 129**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Se i dati **trattati da un responsabile del trattamento** non consentono di identificare **una persona fisica**, il responsabile del trattamento non è obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento.*

*Se i dati **che tratta** non **gli** consentono, **attivando i mezzi utilizzati**, di identificare **l'interessato, in particolare rendendo i dati anonimi o pseudonimi**, il responsabile del trattamento non è obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento.*

*Il responsabile del trattamento delle banche dati di ricerca fornisce informazioni generali sulle fonti originali dei dati della banca dati di ricerca.*

## **Emendamento 130**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Il responsabile del trattamento applica politiche trasparenti *e facilmente accessibili* con riguardo al trattamento dei dati personali e ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato.

#### *Emendamento*

1. Il responsabile del trattamento applica politiche trasparenti con riguardo al trattamento dei dati personali e ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato *e a questo scopo fornisce a chiunque ne faccia richiesta le informazioni stabilite alle lettere da a) a g) dell'articolo 28, paragrafo 2, in modo appropriato.*

## **Emendamento 131**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### *Articolo 11 bis*

*L'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE e gli articoli 20 e 21, paragrafo 3, lettera e) della direttiva 2002/22/CE attuano il diritto dell'interessato a un'informazione e una comunicazione trasparente, che impone che il responsabile del trattamento informi l'interessato circa i suoi diritti, con riguardo all'uso delle sue informazioni personali, e richiami l'attenzione sull'esistenza di sistemi che sono stati appositamente sviluppati in conformità dei principi della tutela della vita privata.*

## Motivazione

*L'articolo 12 della direttiva sulla privacy elettronica e gli articoli 20 e 21 della direttiva sul servizio universale comprendono i servizi elenco, come parte integrante del campo di applicazione del servizio universale. Si richiede che le banche dati dei prestatori di servizi elenco siano "esaustive", pertanto l'inclusione di dati degli abbonati è importante, ed è parimenti importante l'esigenza degli abbonati di essere chiaramente informati di tutte le opzioni che hanno a disposizione, indipendentemente dal modello adottato da uno Stato membro (opt-in, opt-out oppure ibrido).*

### Emendamento 132

#### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Il responsabile del trattamento stabilisce le procedure d'informazione di cui all'articolo 14 e le procedure per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Il responsabile del trattamento predispone in particolare i meccanismi per agevolare le richieste di cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Qualora i dati personali siano trattati con modalità automatizzate, il responsabile del trattamento **predispone** altresì i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica.

##### *Emendamento*

1. Il responsabile del trattamento stabilisce le procedure d'informazione di cui all'articolo 14 e le procedure per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Il responsabile del trattamento predispone in particolare i meccanismi per agevolare le richieste di cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Qualora i dati personali siano trattati con modalità automatizzate, il responsabile del trattamento **può** altresì **predisporre** i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica.

### Emendamento 133

#### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Il responsabile del trattamento informa l'interessato tempestivamente e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, se è stata adottata un'azione ai sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 19, e fornisce le informazioni richieste. Tale termine può essere prorogato di un ulteriore mese se più interessati esercitano i loro diritti e la loro cooperazione è

##### *Emendamento*

2. Il responsabile del trattamento informa l'interessato tempestivamente e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, se è stata adottata un'azione ai sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 19, e fornisce le informazioni richieste. Tale termine può essere prorogato di un ulteriore mese se più interessati esercitano i loro diritti e la loro cooperazione è

necessaria in misura ragionevole per evitare un impiego di risorse inutile e sproporzionato al responsabile del trattamento. Queste informazioni sono confermate per iscritto. ***Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell'interessato.***

necessaria in misura ragionevole per evitare un impiego di risorse inutile e sproporzionato al responsabile del trattamento. Queste informazioni sono confermate per iscritto.

#### *Motivazione*

*In particolare per le piccole e medie imprese potrebbe comportare un enorme dispendio burocratico qualora si debbano intraprendere procedure elettroniche per garantire lo svolgimento elettronico del processo.*

### **Emendamento 134**

#### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. Le informazioni e le azioni intraprese a seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 sono gratuite. Se le richieste sono manifestamente eccessive, in particolare ***per il loro*** carattere ripetitivo, il responsabile del trattamento può esigere un contributo spese per le informazioni o l'azione richiesta; in alternativa, può ***non*** effettuare quanto richiesto. In tale caso, incombe al responsabile del trattamento dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.

##### *Emendamento*

4. Le informazioni e le azioni intraprese a seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 sono gratuite. Se le richieste sono manifestamente eccessive, in particolare ***a causa del loro elevato volume, della complessità o del*** loro carattere ripetitivo, il responsabile del trattamento può esigere un contributo spese ***commisurato e senza finalità di profitto*** per le informazioni o l'azione richiesta; in alternativa, può ***rifiutarsi di*** effettuare quanto richiesto. In tale caso, incombe al responsabile del trattamento dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.

#### *Motivazione*

*La fornitura dei dati conservati in una banca dati ha un costo. La richiesta di un contributo appropriato e senza finalità di profitto da parte dell'interessato per l'accesso ai dati contribuirebbe a limitare le richieste futili, oltre a risultare cruciale nello scoraggiare i truffatori dal tentativo di ottenere elevati volumi di dati del credito dei consumatori che potrebbero essere usati per scopi fraudolenti.*



**Emendamento 135**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

**5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le richieste manifestamente eccessive, e il contributo spese di cui al paragrafo 4.**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 136**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. La Commissione **può stabilire** moduli e procedure standard per la comunicazione di cui al paragrafo 2, anche in formato elettronico. A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

*Emendamento*

6. La Commissione **stabilisce** moduli e procedure standard per la comunicazione di cui al paragrafo 2, anche in formato elettronico. A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

*Motivazione*

*La stesura di moduli e procedure standard è un'esigenza necessaria per garantire l'effettiva applicazione di questa misura, in particolare da parte delle micro, piccole e medie imprese.*

**Emendamento 137**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, **compresi i termini contrattuali e le condizioni generali nel caso di un trattamento basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)**, e i

*Emendamento*

b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);

legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);

*Motivazione*

*L'obbligo di comunicare i termini contrattuali e le condizioni generali è adeguatamente disciplinato dal diritto civile. Dal punto di vista della protezione dei dati, è pertanto esclusivamente necessario fornire informazioni relativamente alle finalità o agli interessi legittimi del trattamento.*

**Emendamento 138**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali;

*Emendamento*

c) il periodo **previsto** per il quale i dati personali saranno conservati;

**Emendamento 139**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo **e le coordinate di contatto di detta autorità;**

*Emendamento*

e) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;

*Motivazione*

*L'obbligo di specificare le coordinate di contatto dell'autorità di controllo unito alla responsabilità in caso di disinformazione implicherebbe una continua revisione delle informazioni pertinenti, e risulterebbe eccessivo soprattutto per le piccole e medie imprese.*

**Emendamento 140**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**g bis) le informazioni relative a specifiche**

*misure di sicurezza adottate per proteggere i dati personali;*

**Emendamento 141**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera h**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*h) ogni altra informazione necessaria per garantire un trattamento equo nei confronti dell'interessato, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali vengono raccolti.*

*soppressa*

*Motivazione*

*L'estensione generalizzata dei già consistenti obblighi di informazione genererebbe probabilmente una notevole incertezza giuridica. Né l'azienda interessata, né il consumatore possono valutare con certezza giuridica da questa formulazione quali informazioni devono essere rese disponibili in ciascun singolo caso.*

**Emendamento 142**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Quando i dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato, il responsabile del trattamento lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, dell'obbligatorietà *o meno* della comunicazione dei dati personali *e delle possibili conseguenze di una mancata comunicazione.*

2. Quando i dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato, il responsabile del trattamento lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, dell'obbligatorietà della comunicazione dei dati personali.

*Motivazione*

*The information needs of data subjects are adequately taken into account, if they are informed whether the data provision is obligatory. Where this is not indicated, the provision of the data is consequently optional. The consumer is already accustomed to this practice. There is no reason to change this effective and functioning system. Information about whether the provision of information is mandatory or optional and the possible consequences of the refusal of the data would unnecessarily expand the information requirements. It is also*

*unnecessary in many cases because it is already obvious from the context. In the course of ordering a product it is for example necessary to specify a shipping address, so that the product can actually be delivered.*

**Emendamento 143**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, il responsabile del controllo lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, della fonte da cui sono tratti i dati personali.

*Emendamento*

3. Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, il responsabile del controllo lo informa, ***ove possibile***, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, ***della fonte da cui sono tratti i dati personali, ad eccezione del caso in cui i dati siano tratti da una fonte accessibile al pubblico, il trasferimento sia previsto per legge o il trattamento sia utilizzato per fini connessi con le attività professionali della persona interessata.***

**Emendamento 144**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, al momento della registrazione o entro un termine ragionevole dopo la raccolta, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti o altrimenti trattati, o, se si prevede la divulgazione dei dati a un altro destinatario, al più tardi al momento della prima comunicazione dei medesimi.

*Emendamento*

b) quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, al momento della registrazione o entro un termine ragionevole dopo la raccolta, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti o altrimenti trattati, o, se si prevede la divulgazione dei dati a un altro destinatario, al più tardi al momento della prima comunicazione dei medesimi ***o, se i dati vengono utilizzati per comunicare con la persona interessata, al più tardi al momento della prima comunicazione con la stessa.***

*Motivazione*

*Il diritto dell'interessato all'autodeterminazione informativa è preso adeguatamente in considerazione se le informazioni pertinenti sono fornite in questo momento.*

**Emendamento 145**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) i dati non sono raccolti presso l'interessato e comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe risorse sproporzionate, oppure

*Emendamento*

b) i dati non sono raccolti presso l'interessato **o il trattamento dei dati non consente di verificare l'identità** e comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe risorse sproporzionate **generando un onere amministrativo eccessivo, segnatamente se il trattamento è effettuato da una PMI**, oppure

**Emendamento 146**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) i dati sono tratti da una fonte accessibile al pubblico.***

**Emendamento 147**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri per le categorie di destinatari di cui al paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di informare circa gli accessi potenziali di cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per le ulteriori informazioni necessarie di cui al paragrafo 1, lettera h), per settori e situazioni specifiche, e le condizioni e garanzie adeguate per le eccezioni di cui al

*Emendamento*

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri per le categorie di destinatari di cui al paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di informare circa gli accessi potenziali di cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per le ulteriori informazioni necessarie di cui al paragrafo 1, lettera h), per settori e situazioni specifiche, e le condizioni e garanzie adeguate per le eccezioni di cui al

paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese.

paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese, **di concerto con le parti interessate**.

#### *Motivazione*

*L'utilizzo di atti delegati comporta un rischio d'opacità che è preferibile evitare, fermo restando che la loro elaborazione avverrà in stretta collaborazione con coloro i quali vi saranno soggetti.*

### **Emendamento 148** **Proposta di regolamento** **Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea**

#### *Testo della Commissione*

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal responsabile del trattamento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano. **Se è in corso un trattamento**, il responsabile del trattamento fornisce le seguenti informazioni:

#### *Emendamento*

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal responsabile del trattamento, la conferma, **in un linguaggio semplice e chiaro**, che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano. **Con l'eccezione dei dati usati per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica**, il responsabile del trattamento fornisce le seguenti informazioni **in fase di trattamento dei dati**:

### **Emendamento 149**

### **Proposta di regolamento** **Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d**

#### *Testo della Commissione*

d) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali;

#### *Emendamento*

d) il periodo **massimo** per il quale saranno conservati i dati personali.

#### *Motivazione*

*Il periodo di conservazione dei diversi dati è estremamente variabile e spesso non può essere stabilito con precisione fin dall'inizio. Pertanto deve essere fissato un periodo massimo di conservazione dei dati personali.*

**Emendamento 150**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

*Emendamento*

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento la rettifica, **conformemente all'articolo 16**, o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

**Emendamento 151**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo **e le coordinate di contatto di detta autorità**;

*Emendamento*

f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;

*Motivazione*

*L'obbligo di specificare le coordinate di contatto dell'autorità di controllo unito alla responsabilità in caso di disinformazione implicherebbe una continua revisione delle informazioni pertinenti necessarie, il che comporterebbe sforzi eccessivi soprattutto per le piccole e medie imprese.*

**Emendamento 152**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h**

*Testo della Commissione*

h) l'importanza e le conseguenze di tale trattamento, **almeno nel caso delle misure di cui all'articolo 20**.

*Emendamento*

h) l'importanza e le conseguenze di tale trattamento.

**Emendamento 153**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Deve essere garantito all'interessato che ne faccia richiesta il diritto di ottenere in qualunque momento, dal responsabile della fonte dei dati, conferma se i dati associati all'interessato siano o meno in corso di trattamento in una banca dati di ricerca, in conformità dell'articolo 10.***

*Motivazione*

*Data in research databases will most often be considered personal data according to a high threshold of the definition of data considered personal. For linked research databases it would involve a disproportionate effort for the controller of the linked data to back track data on individual data subjects, since information on the single data subject may be build on data from different data sources, and data may not directly identifiable when the Key ID is kept with the controller of the original data source. Article 10 solves the paradox that in order to notify data subjects on data about him or her in the database, the controller should do what he is not allowed to, namely to identify that data subject.*

#### **Emendamento 154**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 15 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti per la comunicazione all'interessato del contenuto dei dati personali di cui al paragrafo 1, lettera g).***

***soppresso***

#### **Emendamento 155**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 16**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la rettifica di dati personali inesatti. L'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione di dati

*Non concerne la versione italiana*



personali incompleti, anche mediante una dichiarazione rettificativa.

## **Emendamento 156**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – titolo**

*Testo della Commissione*

Diritto *all'oblio* e alla cancellazione

*Emendamento*

Diritto alla cancellazione

## **Emendamento 157**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a *un'ulteriore diffusione* di tali dati, in particolare in relazione ai dati personali resi pubblici quando l'interessato era un minore, se sussiste uno dei motivi seguenti:

*Emendamento*

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a *un'ulteriore trattamento* di tali dati, *salvo che il responsabile dei dati sia un'autorità pubblica o entità commissionata dall'autorità, o altrimenti agente per conto dell'autorità*, in particolare in relazione ai dati personali resi pubblici quando l'interessato era un minore, se sussiste uno dei motivi seguenti:

## **Emendamento 158**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o *altrimenti* trattati;

*Emendamento*

a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o *ulteriormente* trattati *e il periodo minimo legalmente obbligatorio di conservazione è scaduto*;

**Emendamento 159**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) l'interessato revoca il consenso su cui si fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di conservazione dei dati autorizzato è scaduto e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati;

*Emendamento*

b) l'interessato revoca il consenso su cui si fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di conservazione dei dati autorizzato è scaduto e non sussiste altro motivo legittimo per trattare o **conservare** i dati;

**Emendamento 160**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Il responsabile del trattamento prenderà tutte le iniziative necessarie per comunicare ogni eventuale cancellazione a ciascuna entità giuridica alla quale i dati sono stati divulgati.***

**Emendamento 161**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Il paragrafo 1 si applica soltanto qualora il responsabile del trattamento dei dati sia in grado di confermare l'identità dell'interessato che presenta la richiesta di cancellazione.***

**Emendamento 162**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. Quando ha reso pubblici dati personali, il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 1 prende tutte le misure ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile per informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, il responsabile del trattamento è ritenuto responsabile di tale pubblicazione.**

**soppresso**

*Motivazione*

*Considerata la natura di Internet e la possibilità di postare informazioni su vari siti a livello globale, tale disposizione non è attuabile.*

**Emendamento 163**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 3 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Il responsabile del trattamento provvede senza ritardo alla cancellazione, a meno che conservare i dati personali non sia necessario:

3. Il responsabile del trattamento provvede senza **inutile** ritardo alla cancellazione, a meno che conservare **e diffondere** i dati personali non sia necessario:

**Emendamento 164**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 81;

b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica **e per finalità sanitarie** in conformità dell'articolo 81;

**Emendamento 165**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento; ***il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all'obiettivo legittimo;***

*Emendamento*

d) per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento;

*Motivazione*

*In altri Stati membri possono essere vigenti leggi che obbligano il responsabile del trattamento a respingere il diritto all'oblio. È possibile che sia necessario conservare i dati per ragioni di contabilità conformemente, ad esempio, alle disposizioni in materia di rendicontazione contabile.*

**Emendamento 166**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e bis) per prevenire o individuare frodi, confermare identità, e/o determinare la qualità creditizia, o la capacità finanziaria.***

**Emendamento 167**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) il responsabile del trattamento deve conservare i dati personali al fine di garantire che a seguito di una dichiarazione di opposizione ai sensi***

***dell'articolo 19 non si proceda  
all'ulteriore trattamento di detti dati.***

*Motivazione*

*La dichiarazione di opposizione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 19 non autorizza più il trattamento futuro di tali dati. Al fine di garantire che i dati in oggetto non siano realmente utilizzati per trattamenti futuri, non devono essere cancellati ma bloccati o altrimenti contrassegnati.*

**Emendamento 168**

**Proposta di regolamento  
Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 bis. La richiesta di rettifica, cancellazione ovvero blocco dei dati personali non pregiudica i trattamenti necessari al fine di assicurare, proteggere o mantenere la resilienza di uno o più sistemi informativi. In aggiunta, il diritto di rettifica e/o cancellazione dei dati personali non si applica ad alcun dato personale la cui conservazione sia imposta per obbligo di legge, o allo scopo di proteggere i diritti del responsabile del trattamento, dell'incaricato del trattamento o di terzi.***

*Motivazione*

*Esistono circostanze in cui il diritto dell'interessato di rettificare o cancellare dati personali non deve applicarsi - per esempio, in conformità delle legislazioni degli Stati membri dell'UE o di altre legislazioni che prescrivono la conservazione di alcune tipologie di dati personali per ragioni di sicurezza nazionale o per indagare eventuali illeciti.*

**Emendamento 169  
Proposta di regolamento  
Articolo 17 – paragrafo 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità***

***soppresso***

*all'articolo 86 al fine di precisare:*

*a) i criteri e i requisiti per l'applicazione del paragrafo 1 per specifici settori e situazioni di trattamento dei dati;*

*b) le condizioni per la cancellazione di link, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico, come previsto al paragrafo 2;*

*c) i criteri e le condizioni per limitare il trattamento dei dati personali, di cui al paragrafo 4.*

### **Emendamento 170**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 18 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. L'interessato ha il diritto, ove i dati personali siano trattati con mezzi elettronici e in un formato strutturato e di uso comune, di ottenere dal responsabile del trattamento copia dei dati trattati in un formato elettronico e strutturato che sia di uso comune e gli consenta di farne ulteriore uso.

##### *Emendamento*

1. L'interessato ha il diritto, ove i dati personali siano trattati con mezzi elettronici e in un formato strutturato e di uso comune, di ottenere *su richiesta* dal responsabile del trattamento, *ove tecnicamente fattibile e adeguato*, copia dei dati trattati in un formato elettronico e strutturato che sia di uso comune e gli consenta di farne ulteriore uso.

### **Emendamento 171**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 18 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Se ha fornito i dati personali e il trattamento si basa sul consenso o su un contratto, l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati personali e ogni altra informazione fornita e conservata in un sistema di trattamento automatizzato a un altro sistema in un formato elettronico di uso comune, senza impedimenti da parte del responsabile del trattamento da cui sono richiamati i dati.

##### *Emendamento*

2. Se ha fornito i dati personali e il trattamento si basa sul consenso o su un contratto, l'interessato ha il diritto, *ove tecnicamente fattibile e adeguato*, di trasmettere tali dati personali e ogni altra informazione fornita e conservata in un sistema di trattamento automatizzato.

**Emendamento 172**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non incidono negativamente sui diritti e sulle libertà altrui, inclusi i segreti commerciali o i diritti di proprietà intellettuale. Queste considerazioni non devono portare a negare all'interessato l'accesso a tutte le informazioni.**

*Motivazione*

*Linguaggio utilizzato dal considerando 51 in relazione all'accesso ai dati. Occorre tenere debitamente conto dei limiti alla portabilità dei dati, soprattutto in relazione agli interessi legittimi delle aziende di proteggere, entro limiti ragionevoli, i segreti commerciali e i diritti di proprietà intellettuale.*

**Emendamento 173**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non incidono sull'obbligo di sopprimere i dati qualora non siano più necessari a norma dell'articolo 5, lettera e).**

**Emendamento 174**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 quater. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al trattamento di dati in forma anonima e pseudonima, nella misura in cui l'interessato non è sufficientemente**

*identificabile sulla base di tali dati, oppure l'identificazione richiederebbe che il responsabile del trattamento annullasse il processo di pseudonimizzazione.*

## **Emendamento 175**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 quinquies. I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il responsabile del trattamento possa ragionevolmente dimostrare che non è possibile separare i dati dell'interessato dai dati di altri interessati.*

## **Emendamento 176**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3. La Commissione può specificare il formato elettronico di cui al paragrafo 1 e le norme tecniche, le modalità e le procedure di trasmissione dei dati personali a norma del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

*3. Il formato elettronico, le relative funzionalità e procedure per la trasmissione di dati personali in conformità del paragrafo 2, sono determinati dal responsabile del trattamento facendo riferimento agli standard del settore più appropriati, o come definito dalle parti interessate del settore o dagli organismi di standardizzazione. La Commissione promuove e assiste il settore, le parti interessate e gli organismi di standardizzazione nella mappatura e nell'adozione di norme tecniche, modalità e procedure di trasmissione dei dati personali a norma del paragrafo 2.*

## **Emendamento 177**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 18 bis**

***Qualora l'interessato si avvalga dei diritti di cui agli articoli da 14 a 19 del presente regolamento, il responsabile del trattamento deve garantire che sia stata ricevuta sufficiente documentazione per comprovare l'identità di un interessato.***

*Motivazione*

*I cittadini devono dimostrare la propria identità per applicare i diritti, affinché sia possibile prevenire qualunque forma di furto di identità.*

**Emendamento 178**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali ***ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), salvo che il responsabile del trattamento dimostri l'esistenza di motivi preminenti e legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.***

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, ***nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), per motivi preminenti e degni di tutela connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei propri dati personali. In caso di opposizione giustificata, il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati.***

*Motivazione*

*L'emendamento rispecchia l'effettiva e dimostrata disposizione in materia di opposizione di cui all'articolo 14, lettera a), della direttiva 95/46/CE. Non vi è alcun motivo per modificare il sistema attuale. A quanto risulta, il settore non presenta problemi concreti tali da giustificare un cambiamento normativo. Ciò vale tanto più visto che il regolamento si applicherà direttamente, senza la flessibilità della direttiva.*

**Emendamento 179**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali effettuato per tali finalità. Tale diritto è comunicato esplicitamente all'interessato in modo intelligibile ed è chiaramente distinguibile dalle altre informazioni.

*Emendamento*

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, ***oppure qualora il trattamento sia basato sull'articolo, 6, paragrafo 1, lettera f,*** l'interessato ha il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali effettuato per tali finalità. Tale diritto è offerto esplicitamente all'interessato in modo intelligibile, ***con un linguaggio semplice e chiaro e adeguato all'interessato, in particolare se le informazioni sono destinate a minori,*** ed è chiaramente distinguibile dalle altre informazioni.

**Emendamento 180**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Qualora i dati pseudonimi siano trattati sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), l'interessato ha il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento. Tale diritto è comunicato esplicitamente all'interessato in modo intelligibile ed è chiaramente distinguibile dalle altre informazioni.***

**Emendamento 181**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. ***Chiunque*** ha il diritto di non essere sottoposto a una misura che produca effetti ***giuridici o significativamente incida sulla sua persona,*** basata unicamente su un

*Emendamento*

1. ***L'interessato*** ha il diritto di non essere sottoposto a una misura che produca effetti ***avversi sulla sua persona,*** basata unicamente su un trattamento

trattamento automatizzato destinato a valutare taluni aspetti della sua personalità o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento.

automatizzato ***dei dati on line e off line***, destinato a valutare taluni aspetti della sua personalità o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento.

## **Emendamento 182**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Ai fini del marketing, della ricerca di mercato o dell'adeguamento dei mezzi di comunicazione telematica alle esigenze, è possibile realizzare profili di utilizzo impiegando dati pseudonomizzati, purché l'interessato non si opponga. L'interessato deve essere informato circa il proprio diritto di opposizione. I profili di utilizzo non devono essere ricongiunti con dati relativi al portatore dello pseudonimo.***

*Motivazione*

*Secondo la formulazione originaria dell'articolo 20, un'impresa dovrebbe raccogliere un consenso per ogni forma di trattamento dei dati personali. Al fine, tuttavia, di non distruggere il modello aziendale di innumerevoli piccole e medie imprese europee, avvantaggiando in tal modo le grandi aziende degli Stati Uniti, determinate forme di trattamento dei dati, con un'adeguata tutela dei dati personali, dovrebbero essere consentite.*

## **Emendamento 183**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Il responsabile del trattamento notifica all'interessato quando il trattamento di cui al paragrafo 1 ha luogo e offre al soggetto il diritto di revisione di ogni decisione di questo tipo.***

*Motivazione*

*La profilazione per finalità di credit scoring deve essere chiaramente distinta da altre finalità, non da ultimo con la chiara e anticipata notifica di tale profilazione al soggetto.*

**Emendamento 184**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) si basa su dati pseudonimi;*

**Emendamento 185**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a ter) si basa sui legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento;*

**Emendamento 186**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a) è effettuato nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda di concludere o eseguire il contratto, presentata dall'interessato, sia stata accolta oppure che siano state offerte misure adeguate, fra le quali il diritto di ottenere l'intervento umano, a salvaguardia dei suoi legittimi interessi, oppure or*

*soppressa*

**Emendamento 187**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*b) è espressamente autorizzato da disposizioni del diritto dell'Unione o di uno Stato membro che precisi altresì misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato, or*

*Emendamento*

*soppressa*

**Emendamento 188**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*c) si basa sul consenso dell'interessato, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 e l'esistenza di garanzie adeguate.*

*Emendamento*

*soppressa*

**Emendamento 189**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*c bis) è necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale dell'interessato o nell'interesse pubblico come stabilito all'articolo 5, lettere d) ed e);*

*Emendamento*

**Emendamento 190**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*c ter) è limitato ai dati coperti da pseudonimo. Tali dati non devono essere correlati ai dati relativi al portatore dello pseudonimo. Si applicano per analogia le*

*Emendamento*

*disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 3 bis;*

*Motivazione*

*In linea con l'articolo 15, paragrafo 3 della legge tedesca sui mezzi di comunicazione telematici (German Telemedia Act), che incoraggia la pseudonimizzazione dei dati e fornisce un quadro legislativo chiaro per la profilazione in settori quali, tra l'altro, la pubblicità e la ricerca di mercato.*

**Emendamento 191**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c quater) è necessario per la salvaguardia dei diritti di altri soggetti interessati, ad esempio ai fini dell'accertamento di frodi, di irregolarità o di altre attività illecite conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri;*

**Emendamento 192**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c quinquies) riguarda dati che sono stati resi anonimi.*

*Motivazione*

*Dati resi anonimi in modo permanente secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 2 ter (nuovo).*

**Emendamento 193**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 20 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Il trattamento automatizzato di dati**

**soppresso**

*personali destinato a valutare taluni aspetti della personalità dell'interessato non può basarsi unicamente sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9.*

#### **Emendamento 194**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Il trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutare taluni aspetti della personalità dell'interessato non è impiegato per identificare o caratterizzare minori.**

#### **Emendamento 195**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le informazioni che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire ai sensi dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza di un trattamento relativo a una misura di cui al paragrafo 1 e gli effetti previsti di tale trattamento sull'interessato.**

**soppresso**

#### **Emendamento 196**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le misure adeguate a salvaguardia dei legittimi**

**soppresso**

*interessi dell'interessato di cui al paragrafo 2.*

## **Emendamento 197**

### **Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Le parti sul mercato del lavoro possono limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui all'articolo 5, lettere da a) a e), agli articoli da 11 a 20 e all'articolo 32, qualora tale limitazione sia stata concordata tramite contratti nazionali collettivi come misura necessaria e proporzionata.***

*Motivazione*

*Il mercato del lavoro è regolamentato in modo molto diverso nei vari Stati membri. Alcuni Stati membri hanno una tradizione legislativa, mentre altri hanno un elevato livello di regolamentazione derivante da contratti collettivi sul mercato del lavoro.*

## **Emendamento 198**

### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1. Il responsabile del trattamento adotta politiche e attua misure adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali effettuato è conforme al presente regolamento.***

***1. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica, della natura del trattamento dei dati personali e del tipo di organizzazione, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, sono attuate misure tecniche e organizzative adeguate e dimostrabili in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicurati la tutela dei diritti dell'interessato sin dalla progettazione.***



*Motivazione*

*Occorre che il regolamento garantisca sufficiente flessibilità da permettere a diverse organizzazioni di porre in essere le misure tecniche e organizzative più efficaci, adatte alla natura e alla struttura di ciascuna organizzazione.*

**Emendamento 199**

**Proposta di regolamento  
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Su richiesta dell'autorità competente per la protezione dei dati, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento dimostra l'esistenza di misure tecniche e organizzative.***

**Emendamento 200**

**Proposta di regolamento  
Articolo 22 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Un gruppo di imprese può applicare misure tecniche e organizzative congiunte per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente regolamento.***

**Emendamento 201**

**Proposta di regolamento  
Articolo 22 – paragrafo 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quater. Il presente articolo non si applica a una persona fisica che tratti dati personali senza un interesse commerciale.***

**Emendamento 202**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 – alinea**

*Testo della Commissione*

2. *Le misure di cui al paragrafo 1* comprendono, *in particolare*:

*Emendamento*

2. *Tali* misure comprendono, *senza limitazioni*:

**Emendamento 203**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) *la conservazione della documentazione ai sensi dell'articolo 28*;

*Emendamento*

a) *il controllo indipendente da parte della dirigenza sul trattamento dei dati personali allo scopo di garantire l'esistenza e l'efficacia delle misure tecniche e organizzative*;

**Emendamento 204**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a bis) *l'attuazione di un sistema di gestione del controllo, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la formazione del personale e adeguate istruzioni*;

**Emendamento 205**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) *l'attuazione dei requisiti di sicurezza dei dati di cui all'articolo 30*;

*Emendamento*

b) *l'esistenza di adeguate politiche, istruzioni o altre linee direttrici atte a guidare il trattamento dei dati, necessarie al fine di rispettare il regolamento*,

*nonché di procedure e misure di applicazione volte a rendere efficaci tali linee direttrici;*

#### **Emendamento 206**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*c) l'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 33;*

*Emendamento*

*c) l'esistenza di adeguate procedure di pianificazione volte a garantire la conformità e a far fronte al trattamento potenzialmente rischioso di dati personali prima dell'avvio del trattamento;*

#### **Emendamento 207**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*d) il rispetto dei requisiti di autorizzazione preventiva o di consultazione preventiva dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2;*

*Emendamento*

*d) l'esistenza di una documentazione idonea del trattamento dei dati onde consentire il rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento;*

#### **Emendamento 208**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) politiche di gestione dei dati chiare e accessibili, proporzionate alla quantità e al tipo di dati personali trattati dal responsabile del trattamento nonché al rischio di pregiudizio della protezione dei dati che trattamento stesso comporta;*

## *Motivazione*

*Le sezioni aggiuntive sono destinate a costituire la base di un meccanismo di responsabilità reale ed eseguibile, sufficientemente flessibile per venire incontro sia alle grandi imprese sia alle organizzazioni minori. Un simile concetto è in linea con le migliori pratiche già in atto in altri regimi di conformità, quali le disposizioni anticorruzione.*

### **Emendamento 209**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e ter) l'esistenza di un'adeguata consapevolezza e formazione del personale che prende parte al trattamento dei dati e alle relative decisioni in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento;*

### **Emendamento 210**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e quater) la definizione e la documentazione delle misure di cui all'articolo 11;*

### **Emendamento 211**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e quinquies) le prove dell'impegno da parte dell'alta dirigenza nei confronti dell'attuazione delle politiche di gestione dei dati in tutta l'azienda, così da garantire il rispetto del presente regolamento.*

## Motivazione

*Le sezioni aggiuntive sono destinate a costituire la base di un meccanismo di responsabilità reale ed eseguibile, sufficientemente flessibile per venire incontro sia alle grandi imprese sia alle organizzazioni minori. Un simile concetto è in linea con le migliori pratiche già in atto in altri regimi di conformità, quali le disposizioni anticorruzione.*

### **Emendamento 212**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Tutte le relazioni periodiche delle attività del responsabile del trattamento contengono una descrizione delle politiche e delle misure di cui al paragrafo 1.***

### **Emendamento 213**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 22 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le misure adeguate di cui al paragrafo 1 diverse da quelle specificate al paragrafo 2, le condizioni riguardanti i meccanismi di verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il criterio di proporzionalità di cui al paragrafo 3, e al fine di contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.***

***soppresso***

### **Emendamento 214**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 23 – titolo**

*Testo della Commissione*

Protezione fin dalla progettazione e *protezione di default*

*Emendamento*

Protezione fin dalla progettazione

**Emendamento 215**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Al momento di determinare i mezzi del trattamento e all'atto del trattamento stesso, il responsabile del trattamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, mette in atto adeguate misure e procedure *tecniche e organizzative* in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato.

*Emendamento*

1. Al momento di determinare i mezzi del trattamento e all'atto del trattamento stesso, il responsabile del trattamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnica, dei costi di attuazione *e delle migliori pratiche a livello internazionale*, mette in atto adeguate misure e procedure in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato.

*In deroga al primo comma, al responsabile del trattamento sono imposte soltanto misure proporzionate al rischio del trattamento dei dati insito nella natura dei dati personali che devono essere trattati.*

**Emendamento 216**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*2. Il responsabile del trattamento mette in atto meccanismi per garantire che siano trattati, di default, solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite. In particolare detti*

*Emendamento*

*2. Le misure e procedure di cui al paragrafo 1:*

*meccanismi garantiscono che, di default, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone.*

*a) tengono debitamente conto delle norme e delle regolamentazioni tecniche vigenti nel settore della sicurezza pubblica;*

*b) seguono il principio di neutralità tecnologica, dei servizi e dei modelli aziendali;*

*c) sono basate su azioni e norme su scala globale promosse dall'industria;*

*d) tengono debitamente conto degli sviluppi internazionali.*

### **Emendamento 217**

**Proposta di regolamento  
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Nell'attuare le disposizioni del presente regolamento si assicura che non siano imposte, per i prodotti e i servizi, inclusi i terminali o altre apparecchiature di comunicazione elettronica, norme inderogabili relative a caratteristiche tecniche specifiche che possano ostacolare l'immissione sul mercato delle apparecchiature e la loro libera circolazione tra i vari Stati membri e al loro interno.*

**Emendamento 218  
Proposta di regolamento  
Articolo 23 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le misure e i meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1*

*soppresso*

*e 2, in particolare i requisiti riguardanti la protezione dei dati fin dalla progettazione applicabili in materia trasversale a vari settori, prodotti e servizi.*

**Emendamento 219**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. La Commissione può stabilire norme tecniche riguardanti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

**soppresso**

**Emendamento 220**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Se il responsabile del trattamento determina le finalità, **le condizioni e i mezzi** del trattamento dei dati personali insieme ad altri, i corresponsabili del trattamento determinano, mediante accordi interni, le rispettive responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Se il responsabile del trattamento determina le finalità del trattamento dei dati personali insieme ad altri, i corresponsabili del trattamento determinano, mediante accordi interni, le rispettive responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato. **Gli accordi riflettono adeguatamente i rispettivi ed effettivi ruoli dei corresponsabili e i loro rapporti nei confronti degli interessati.**

*Motivazione*

*È necessario richiedere espressamente che l'accordo che i corresponsabili del trattamento devono sottoscrivere rifletta adeguatamente i loro rispettivi ruoli e i rapporti nei confronti degli interessati. I corresponsabili non si trovano necessariamente nella medesima posizione*



*negoziale quando si tratta di accordi contrattuali. Inoltre, non tutti i corresponsabili hanno un rapporto diretto con l'interessato, né controllano lo stesso tipo e lo stesso volume di dati personali.*

**Emendamento 221**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. La designazione di un rappresentante a cura del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento.**

**soppresso**

*Motivazione*

*Il rappresentante agisce per conto del responsabile del trattamento ed è il responsabile del trattamento nell'UE. Va rispettato il principio del "ne bis in idem".*

**Emendamento 222**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del responsabile del trattamento, **questi** sceglie un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure e procedure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, con particolare riguardo alle misure di sicurezza tecnica e organizzative in relazione ai trattamenti da effettuare, e si assicura del rispetto di tali misure.

1. Qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del responsabile del trattamento **e preveda il trattamento di dati che consentirebbero all'incaricato del trattamento di identificare con ragionevole sicurezza l'interessato, il responsabile del trattamento** sceglie un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure e procedure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, con particolare riguardo alle misure di sicurezza tecnica e organizzative in relazione ai trattamenti da effettuare, e si assicura del rispetto di tali misure.

**Emendamento 223**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 – alinea**

*Testo della Commissione*

2. L'esecuzione dei trattamenti su commissione è disciplinata da un contratto o altro atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento *e che preveda segnatamente che l'incaricato del trattamento:*

*Emendamento*

2. L'esecuzione dei trattamenti su commissione è disciplinata da un contratto o altro atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento. *Essi sono liberi di stabilire i rispettivi ruoli e le responsabilità per quanto concerne i requisiti previsti dal presente regolamento, e garantiscono quanto segue:*

**Emendamento 224**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) *agisca* soltanto su istruzione del responsabile del trattamento, in particolare qualora sia vietato il trasferimento dei dati personali usati;

*Emendamento*

a) *l'incaricato del trattamento agisce* soltanto su istruzione del responsabile del trattamento, in particolare qualora sia vietato il trasferimento dei dati personali usati;

**Emendamento 225**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) è tenuto conto del principio della protezione fin dalla progettazione;*

**Emendamento 226**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

**d) ricorra ad un altro incaricato del trattamento solo previa autorizzazione del responsabile del trattamento;**

*Emendamento*

**soppressa**

**Emendamento 227**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) per quanto possibile tenuto conto della natura del trattamento, **crei d'intesa con il responsabile** del trattamento le condizioni tecniche e organizzative **necessarie per l'adempimento dell'obbligo** del responsabile del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

*Emendamento*

e) per quanto possibile tenuto conto della natura del trattamento **e della capacità dell'incaricato** del trattamento **di fornire assistenza con uno sforzo ragionevole, è concluso un accordo concernente le adeguate e rilevanti** condizioni tecniche e organizzative, **che sostenga la capacità** del responsabile del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

**Emendamento 228**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) **aiuti il responsabile** del trattamento a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 30 a 34;

*Emendamento*

f) **per quanto possibile tenuto conto della natura** del trattamento, **delle informazioni a disposizione dell'incaricato del trattamento nonché della sua capacità di fornire assistenza con ragionevole sforzo, è concluso un accordo circa il modo di** garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 30 a 34;

**Emendamento 229**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera g**

*Testo della Commissione*

g) ultimato il trattamento, **trasmetta** tutti i risultati al responsabile del trattamento **e si astenga dal trattare altrimenti i dati personali;**

*Emendamento*

g) ultimato il trattamento, ***l'incaricato del trattamento trasmette*** tutti i risultati al responsabile del trattamento ***o li distrugge in un modo riconosciuto dal punto di vista commerciale;***

## **Emendamento 230**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

***4. L'incaricato del trattamento che tratta i dati personali diversamente da quanto indicato nelle istruzioni del responsabile del trattamento è considerato responsabile del trattamento per tale trattamento ed è soggetto alle norme sui corresponsabili del trattamento di cui all'articolo 24.***

*Emendamento*

**soppresso**

## **Emendamento 231**

### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

***5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le responsabilità, gli obblighi e i compiti dell'incaricato del trattamento conformemente al paragrafo 1, e le condizioni che consentono di facilitare il trattamento dei dati personali all'interno di un gruppo di imprese, in particolare ai fini del controllo e della rendicontazione.***

*Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*Secondo il principio di responsabilità, i dettagli andrebbero lasciati al responsabile e*

*all'incaricato del trattamento.*

**Emendamento 232**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Ogni responsabile del trattamento, ***incaricato del trattamento*** ed eventuale rappresentante del responsabile del trattamento conserva ***la*** documentazione ***di tutti*** i trattamenti effettuati sotto la propria responsabilità.

*Emendamento*

1. Ogni responsabile del trattamento ed eventuale rappresentante del responsabile del trattamento conserva ***l'adeguata*** documentazione ***delle misure adottate per garantire che*** i trattamenti ***dei dati personali*** effettuati sotto la propria responsabilità ***siano conformi al presente regolamento.***

**Emendamento 233**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La documentazione contiene le informazioni di cui l'autorità di controllo necessita per accertare che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento abbia osservato il presente regolamento, compresa una descrizione di tutte le misure interne e i meccanismi applicabili volti a soddisfare quanto previsto all'articolo 22.***

*Motivazione*

*L'obbligo prescrittivo di documentazione per ciascuna attività di trattamento dei dati è irrealizzabile sia per le aziende multinazionali sia per le imprese più piccole e non garantirebbe ai clienti una maggiore protezione della vita privata. L'emendamento proposto evita programmi di conformità in materia di protezione dei dati legalistici e onerosi, che generano pratiche burocratiche ma non migliorano le pratiche operative in uso.*

**Emendamento 234**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*1 ter. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 1 bis non si applicano al trattamento di dati eseguito dalle PMI esclusivamente come attività accessoria alla vendita di beni e servizi. Sono da considerarsi attività accessorie le attività commerciali o non commerciali non connesse con l'attività principale di un'azienda. Per quanto concerne la protezione dei dati, le attività di trattamento dei dati che rappresentano meno del 50% del fatturato dell'azienda sono da considerarsi accessorie.*

**Emendamento 235**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 – paragrafo 2**

*2. La documentazione contiene almeno le seguenti informazioni:*

*soppresso*

- a) nome e coordinate di contatto del responsabile del trattamento, o di ogni corresponsabile del trattamento o incaricato del trattamento, e dell'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento;*
- b) nome e coordinate di contatto dell'eventuale responsabile della protezione dei dati;*
- c) finalità del trattamento, compresi i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);*
- d) descrizione delle categorie di interessati e delle pertinenti categorie di dati personali;*
- e) indicazione dei destinatari o delle categorie di destinatari dei dati personali, compresi i responsabili del trattamento cui sono comunicati i dati personali ai fini*

*del perseguimento dei loro legittimi interessi;*

*f) se del caso, indicazione dei trasferimenti di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), la documentazione delle garanzie adeguate;*

*g) indicazione generale dei termini ultimi per cancellare le diverse categorie di dati;*

*h) descrizione dei meccanismi di cui all'articolo 22, paragrafo 3.*

#### **Emendamento 236**

##### **Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3**

###### *Testo della Commissione*

3. Il responsabile del trattamento, *l'incaricato del trattamento* e l'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento mettono la documentazione a disposizione dell'autorità di controllo, su richiesta.

###### *Emendamento*

3. Il responsabile del trattamento e l'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento mettono la documentazione a disposizione dell'autorità di controllo, su richiesta.

#### **Emendamento 237**

##### **Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 5**

###### *Testo della Commissione*

*5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti la documentazione di cui al paragrafo 1, per tener conto in particolare delle responsabilità del responsabile del trattamento, dell'incaricato del trattamento e dell'eventuale*

###### *Emendamento*

*soppresso*

*rappresentante del responsabile del trattamento.*

## **Emendamento 238**

### **Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 6**

#### *Testo della Commissione*

6. La Commissione può stabilire moduli standard per la documentazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

#### *Emendamento*

6. La Commissione, ***previa consultazione del comitato europeo per la protezione dei dati***, può stabilire moduli standard per la documentazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

## **Emendamento 239**

### **Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e l'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo in particolare le informazioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera a), e accordando l'accesso di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera b).

#### *Emendamento*

1. Il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e l'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo in particolare le informazioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera a), e accordando l'accesso di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera b). ***Il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e l'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento mettono la documentazione, sulla base di una richiesta che esponga le ragioni per la richiesta di accesso alla documentazione, a disposizione dell'autorità di controllo.***

## **Emendamento 240**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Qualora il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento siano stabiliti in più Stati membri ai fini della gestione completa o parziale dei dati, hanno la possibilità di indicare il loro stabilimento principale.**

**Emendamento 241**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati personali da proteggere.

1. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate, **inclusa la pseudonimizzazione**, per garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati personali da proteggere.

***In deroga al primo comma, al responsabile del trattamento e all'incaricato del trattamento sono imposte soltanto misure proporzionate al rischio del trattamento dei dati insito nella natura dei dati personali che devono essere trattati.***

**Emendamento 242**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Gli obblighi giuridici di cui ai paragrafi 1 e 2, che richiederebbero il trattamento dei dati personali nella misura strettamente necessaria a**

*garantire la sicurezza delle reti e delle informazioni, costituiscono un legittimo interesse perseguito dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento oppure per loro conto, come indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f).*

**Emendamento 243**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le misure tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2, compresa la determinazione di ciò che costituisce evoluzione tecnica, per settori specifici e in specifiche situazioni di trattamento dei dati, in particolare tenuto conto degli sviluppi tecnologici e delle soluzioni per la protezione fin dalla progettazione e per la protezione di default, salvo che si applichi il paragrafo 4.*

*soppresso*

**Emendamento 244**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4. Se necessario, la Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie situazioni, in particolare per:*

*soppresso*

*a) impedire l'accesso non autorizzato ai dati personali;*

*b) impedire qualunque forma non autorizzata di divulgazione, lettura, copia, modifica, cancellazione o rimozione dei*

*dati personali;*

*c) garantire la verifica della liceità del trattamento.*

*Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

**Emendamento 245**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 31 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo senza ritardo, *ove possibile entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la notificazione all'autorità di controllo è corredata di una giustificazione motivata.*

*Emendamento*

1. In caso di violazione dei dati personali *relativa a categorie particolari di dati personali, a dati personali coperti dal segreto professionale, a dati personali concernenti reati o sospetti di reato o a dati personali relativi a conti bancari o coperti da una carta di credito, che minaccia gravemente i diritti o gli interessi legittimi dell'interessato*, il responsabile del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo senza ritardo.

**Emendamento 246**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 31 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. In conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera f), l'incaricato del trattamento allerta e informa il responsabile del trattamento *immediatamente* dopo aver *accertato la* violazione.

*Emendamento*

2. In conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera f), l'incaricato del trattamento allerta e informa il responsabile del trattamento, *senza ingiustificato ritardo*, dopo aver *individuato una* violazione *dei dati personali che rischia di avere effetti giuridici a danno della privacy dell'interessato.*

**Emendamento 247**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 31 – paragrafo 3 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) descrivere le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali.

*Emendamento*

e) descrivere le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali *e/o mitigarne gli effetti.*

**Emendamento 248**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 31 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Il responsabile del trattamento documenta la violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. In essa figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

*Emendamento*

4. Il responsabile del trattamento documenta la violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve *essere sufficiente a* consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. In essa figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

**Emendamento 249**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 31 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti l'accertamento della violazione di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari in cui il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento sono tenuti a notificare la violazione.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 250

### Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. La Commissione può stabilire il formato standard di tale notificazione all'autorità di controllo, le procedure applicabili ***all'obbligo di notificazione e la forma e le modalità della documentazione di cui al paragrafo 4, compresi i termini per la cancellazione delle informazioni ivi contenute. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.***

#### *Emendamento*

6. La Commissione può stabilire il formato standard di tale notificazione all'autorità di controllo ***e le procedure applicabili alla presentazione delle relazioni.***

## Emendamento 251

### Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare i dati personali ***o*** di attentare alla vita privata dell'interessato, il responsabile del trattamento, dopo aver provveduto alla notificazione di cui all'articolo 31, comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

#### *Emendamento*

1. Quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare i dati personali, di attentare alla vita privata, ***ai diritti o agli interessi legittimi*** dell'interessato, il responsabile del trattamento, dopo aver provveduto alla notificazione di cui all'articolo 31, comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo. ***Si considera che una violazione pregiudichi i dati personali o la vita privata dell'interessato quando può comportare, ad esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, un danno fisico, un'umiliazione grave o attenta alla sua reputazione.***

## Emendamento 252

### Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lettere b) e c).

*Emendamento*

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 **è esaustiva, chiara e comprensibile da chiunque**, descrive la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

**Emendamento 253**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 32 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Non è richiesta la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato se il responsabile del trattamento ***dimostra in modo convincente all'autorità di controllo che*** ha utilizzato le opportune misure tecnologiche di protezione e ***che*** tali misure erano state applicate ai dati violati. Tali misure tecnologiche di protezione devono rendere i dati incomprensibili ***a*** chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

*Emendamento*

3. Non è richiesta la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato se ***la violazione non ha prodotto danni significativi e se*** il responsabile del trattamento ha utilizzato le opportune misure tecnologiche di protezione e tali misure erano state applicate ai dati violati. Tali misure tecnologiche di protezione devono rendere i dati incomprensibili, ***inutilizzabili o in forma anonima per*** chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

**Emendamento 254**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 32 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

***5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le circostanze in cui una violazione di dati personali rischia di pregiudicare la protezione dei dati personali di cui al paragrafo 1.***

*Emendamento*

***soppresso***

**Emendamento 255**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 32 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 32 bis**

***Comunicazione di una violazione dei dati personali ad altre organizzazioni***

***Il responsabile del trattamento che comunica una violazione dei dati personali a un interessato in conformità dell'articolo 32 può notificare la violazione dei dati personali a un'altra organizzazione, a un'istituzione governativa o a un suo dipartimento qualora tale organizzazione, istituzione governativa o sua parte sia in grado di ridurre il rischio di danno che potrebbe derivarne oppure mitigare tale danno. Tale notifica può essere effettuata senza informare l'interessato, se la divulgazione avviene al solo scopo di ridurre il rischio di danno all'interessato che potrebbe derivare dalla violazione, oppure di mitigare tale danno.***

*Motivazione*

*In molti casi, altre organizzazioni o istituzioni governative sono nelle condizioni di aiutare a mitigare il danno che potrebbe essere causato a un interessato in conseguenza di una violazione dei dati qualora siano messe a conoscenza della violazione e delle relative circostanze.*

**Emendamento 256**

**Proposta di regolamento**  
**Capo 4 – sezione 3 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA  
PROTEZIONE DEI DATI E  
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA**

**VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA  
PROTEZIONE DEI DATI E *NOTIFICA*  
PREVENTIVA**

## Motivazione

*Le procedure che richiedono un'autorizzazione preventiva sono costose e richiedono tempo per il responsabile del trattamento; inoltre, il loro valore aggiunto rispetto a un sistema di notifica preventiva appare dubbio dal punto di vista della protezione dei dati. La notifica preventiva, che darà comunque all'autorità di vigilanza la possibilità di agire e reagire, è sufficiente allo scopo, oltre a garantire una procedura di protezione dei dati di facile utilizzo per l'utente.*

### Emendamento 257

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 33 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Quando il trattamento, per la sua natura, il suo oggetto o le sue finalità, presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, il responsabile del trattamento o ***l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento*** effettua una valutazione dell'impatto del trattamento previsto sulla protezione dei dati personali.

##### *Emendamento*

1. Quando il trattamento, per la sua natura, il suo oggetto o le sue finalità, presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, il responsabile del trattamento effettua una valutazione dell'impatto del trattamento previsto sulla protezione dei dati personali. ***Un'unica valutazione è sufficiente per affrontare una serie di operazioni di trattamento che presentano rischi analoghi. Alle PMI sarà richiesto di effettuare una valutazione d'impatto solamente dopo il terzo anno dall'atto costitutivo, qualora il trattamento dei dati sia considerato un'attività essenziale dell'impresa.***

### Emendamento 258

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 33 – paragrafo 2 – alinea

##### *Testo della Commissione*

2. Presentano rischi specifici ai sensi del paragrafo 1 ***in particolare*** i seguenti trattamenti:

##### *Emendamento*

2. Presentano rischi specifici ai sensi del paragrafo 1 i seguenti trattamenti:

## Motivazione

*Ai fini della certezza del diritto, è necessario stabilire con chiarezza, in modo esauriente, quali trattamenti presentano rischi specifici.*



**Emendamento 259**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) la valutazione sistematica e globale di aspetti della personalità dell'interessato o volta ad analizzarne o prevederne in particolare la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento, basata su un trattamento automatizzato e da cui discendono misure che hanno effetti giuridici *o significativamente incidono sull'*interessato;

*Emendamento*

a) la valutazione sistematica e globale di aspetti della personalità dell'interessato o volta ad analizzarne o prevederne in particolare la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento, basata su un trattamento automatizzato e da cui discendono misure che hanno effetti giuridici **a danno dell'**interessato, **compresa ogni ulteriore operazione di trattamento dei dati della tipologia descritta all'articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento;**

**Emendamento 260**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) il trattamento di informazioni concernenti la vita sessuale, lo stato di salute, la razza e l'origine etnica oppure destinate alla prestazione di servizi sanitari o a ricerche epidemiologiche o indagini su malattie mentali o infettive qualora i dati siano trattati per prendere misure o decisioni su larga scala riguardanti persone specifiche;

*Emendamento*

b) il trattamento di informazioni concernenti la vita sessuale, lo stato di salute, **le opinioni politiche, il credo religioso, le condanne penali,** la razza e l'origine etnica oppure destinate alla prestazione di servizi sanitari o a ricerche epidemiologiche o indagini su malattie mentali o infettive qualora i dati siano trattati per prendere misure o decisioni su larga scala riguardanti persone specifiche;

**Emendamento 261**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 33 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La valutazione contiene almeno una descrizione generale del trattamento

*Emendamento*

3. La valutazione contiene almeno una descrizione generale del trattamento

previsto, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare i rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e dei legittimi interessi degli interessati e delle altre persone in questione.

previsto, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, ***compreso il rischio che la discriminazione sia insita nell'operazione o venga da essa rafforzata***, le misure previste per affrontare i rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e dei legittimi interessi degli interessati e delle altre persone in questione ***e tenendo conto altresì delle moderne tecnologie e dei metodi in grado di migliorare la vita privata dei cittadini. Laddove esistano linee direttrici a livello europeo, esse sono prese in considerazione per la valutazione d'impatto.***

**Emendamento 262**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 33 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

***4. Il responsabile del trattamento raccoglie le osservazioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza del trattamento.***

*Emendamento*

***soppresso***

*Motivazione*

*Raccogliere attivamente le osservazioni degli interessati costituisce un onere sproporzionato per i responsabili del trattamento.*

**Emendamento 263**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 33 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

**5. Qualora il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo**

*Emendamento*

**5. Qualora il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo**

pubblico e il trattamento sia effettuato in forza di un obbligo legale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che prevede norme e procedure riguardanti il trattamento e sia stabilito dal diritto dell'Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si applicano salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

**pubblico o qualora i dati siano trattati da un altro organismo cui è stata conferita la responsabilità di svolgere compiti di servizio pubblico** e il trattamento sia effettuato in forza di un obbligo legale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che prevede norme e procedure riguardanti il trattamento e sia stabilito dal diritto dell'Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si applicano salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

#### *Motivazione*

*Dovrebbe essere la natura del servizio fornito e non la natura dell'organismo che fornisce il servizio a determinare l'eventuale applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto dei dati. Ad esempio a organismi privati è spesso affidato il compito di fornire servizi pubblici. Vi dovrebbe essere un unico approccio in relazione alla fornitura di servizi pubblici, a prescindere dal fatto che l'organismo che fornisce il servizio sia un ente o un organismo pubblico o un'organizzazione privata contraente.*

#### **Emendamento 264**

##### **Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 6**

###### *Testo della Commissione*

***6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti i trattamenti che possono presentare rischi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti riguardanti la valutazione di cui paragrafo 3, comprese le condizioni di scalabilità, verifica e controllabilità. A tal fine, la Commissione contempla misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.***

###### *Emendamento*

**soppresso**

#### **Emendamento 265**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 33 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7. La Commissione può specificare norme e procedure per l'esecuzione, la verifica e il controllo della valutazione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

**soppresso**

**Emendamento 266**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 33 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7 bis. Le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati sono da considerarsi comunicazioni privilegiate.**

*Motivazione*

*La precisazione è importante per fugare i timori delle aziende che processi innovativi coperti da segreto commerciale possano divenire di dominio pubblico.*

**Emendamento 267**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 34 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Autorizzazione preventiva e consultazione preventiva**

**Consultazione preventiva**

*Motivazione*

*Coerenza interna con gli obiettivi di cui al considerando 70.*

**Emendamento 268**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 34 – paragrafo 1**

**1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento, a seconda del caso, che adotti le clausole contrattuali di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o non offra garanzie adeguate in uno strumento giuridicamente vincolante ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, prima di procedere al trattamento dei dati personali ottiene l'autorizzazione dell'autorità di controllo al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati.**

**soppresso**

*Motivazione*

*Prior authorization or consultation with supervisory authorities will lead to a misallocation of privacy resources and place a significant burden on already overextended supervisory authorities, create significant, inevitable delays in the rollout of new products and services, and generally disincentivise the creation of effective corporate privacy programmes. Requiring enterprises that have invested in these internal programmes to submit to compulsory consultation with the supervisory authority will have an adverse impact on their ability to develop and release to the market new products and services which benefit consumers and the economy.*

**Emendamento 269**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 34 – paragrafo 2 – alinea**

2. Il responsabile del trattamento, o l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento, prima di procedere al trattamento **dei** dati personali **consulta** l'autorità di controllo al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati qualora:

2. Il responsabile del trattamento, o l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento, prima di procedere al trattamento **di categorie particolari di** dati personali **può consultare** l'autorità di controllo al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati qualora:

## Emendamento 270

### Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) l'autorità di controllo ritenga necessario effettuare una consultazione preventiva sui trattamenti ***precisati conformemente al paragrafo 4*** che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati.

#### *Emendamento*

b) l'autorità di controllo ritenga necessario effettuare una consultazione preventiva sui trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati.

#### *Motivazione*

*Cfr. la motivazione relativa alla soppressione del paragrafo 4.*

## Emendamento 271

### Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Se ***ritiene*** che il trattamento previsto non sia conforme al presente regolamento, in particolare qualora i rischi non siano sufficientemente identificati o attenuati, l'autorità di controllo vieta il trattamento previsto e presenta opportune proposte per ovviare al difetto di conformità.

#### *Emendamento*

3. Se, ***conformemente alla sua competenza, determina*** che il trattamento previsto non sia conforme al presente regolamento, in particolare qualora i rischi non siano sufficientemente identificati o attenuati, l'autorità di controllo ***competente*** vieta il trattamento previsto e presenta opportune proposte per ovviare al difetto di conformità. ***Tale decisione è soggetta a ricorso dinanzi a un tribunale competente e può non essere esecutiva durante la fase di ricorso, salvo il caso in cui il trattamento comporti un grave danno immediato per gli interessati.***

## Emendamento 272

### Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco dei trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 2, lettera b). L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato europeo per la protezione dei dati.**

**soppresso**

*Motivazione*

*Disposizione troppo complessa dal punto di vista amministrativo per essere attuata in modo efficace, specialmente alla luce dell'esigenza di avere un regolamento non settoriale e adeguato alle esigenze future.*

### **Emendamento 273**

#### **Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. Se l'elenco di cui al paragrafo 4 comprende** attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati in più Stati membri o al controllo del loro comportamento, o **attività di trattamento che** possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, l'autorità di controllo; **prima di adottare tale elenco**, applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

**5. Se le** attività di trattamento **sono** finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati in più Stati membri o al controllo del loro comportamento, o possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, l'autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

*Motivazione*

*La disposizione mira a concentrare il meccanismo di coerenza laddove è più appropriato, in linea con gli emendamenti all'articolo 58, paragrafo 2.*

### **Emendamento 274**

#### **Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. Il responsabile del trattamento o ***l'incaricato del trattamento*** trasmette all'autorità di controllo la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 33 e, se richiesta, ogni altra informazione al fine di consentire all'autorità di controllo di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, in particolare dei rischi per la protezione dei dati personali dell'interessato e delle relative garanzie.

*Emendamento*

6. Il responsabile del trattamento trasmette all'autorità di controllo la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 33 e, se richiesta, ogni altra informazione al fine di consentire all'autorità di controllo di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, in particolare dei rischi per la protezione dei dati personali dell'interessato e delle relative garanzie.

*Motivazione*

*Al fine di assicurare la certezza del diritto e consentire una migliore applicazione da parte delle autorità di controllo, nonché in conformità del considerando 62 che richiede "una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento", l'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità di controllo e la consultazione con la stessa devono dipendere esclusivamente dal responsabile del trattamento. In tal modo si viene a stabilire un quadro molto più chiaro, sia per le imprese sia per le autorità di controllo.*

**Emendamento 275**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 34 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

***8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti per determinare l'alto grado di rischi specifici di cui al paragrafo 2, lettera a).***

*Emendamento*

***soppresso***

**Emendamento 276**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 34 – paragrafo 9**

*Testo della Commissione*

9. La Commissione può stabilire moduli standard e procedure per ***l'autorizzazione***

*Emendamento*

9. La Commissione può stabilire moduli standard e procedure per la consultazione



*preventiva e* la consultazione preventiva di cui *ai paragrafi 1 e 2*, e per l'informativa all'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

preventiva di cui *al paragrafo 2*, e per l'informativa all'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

## **Emendamento 277**

### **Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea**

#### *Testo della Commissione*

1. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati quando:

#### *Emendamento*

1. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento designano sistematicamente ***un'organizzazione per la protezione dei dati o*** un responsabile della protezione dei dati quando:

## **Emendamento 278**

### **Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c**

#### *Testo della Commissione*

c) le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati.

#### *Emendamento*

c) le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati. ***Sono considerate attività principali le attività per le quali il 50% del fatturato annuale dell'azienda risulti dalla vendita dei dati o dagli introiti provenienti dall'utilizzo di tali dati. Per quanto concerne la protezione dei dati, le attività di trattamento dei dati che rappresentano meno del 50% del fatturato dell'azienda sono da considerarsi accessorie.***

#### *Motivazione*

*La designazione di responsabili della protezione dei dati andrebbe ritenuta necessaria solo*

quando le attività principali di un'impresa riguardano il trattamento dei dati personali.

## Emendamento 279

### Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, il responsabile della protezione dei dati **può** essere **designato** per più enti, tenuto conto della struttura organizzativa dell'autorità pubblica o dell'organismo pubblico.

#### *Emendamento*

3. Qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, ***l'organizzazione per la protezione dei dati o il responsabile della protezione dei dati possono*** essere **designati** per più enti, tenuto conto della struttura organizzativa dell'autorità pubblica o dell'organismo pubblico.

## Emendamento 280

### Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento **designa** il responsabile della protezione dei dati in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. Il livello necessario di conoscenza specialistica è determinato in particolare in base al trattamento di dati effettuato e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.

#### *Emendamento*

5. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento **può designare** il responsabile della protezione dei dati in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. Il livello necessario di conoscenza specialistica è determinato in particolare in base al trattamento di dati effettuato e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.

## Emendamento 281

### Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

6. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che ogni altra funzione professionale del responsabile della protezione dei dati sia compatibile con i compiti e **le** funzioni **dello stesso** in qualità di responsabile della protezione dei dati e non dia adito a conflitto di interessi.

*Emendamento*

6. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che ogni altra funzione professionale **dell'organizzazione per la protezione dei dati o** del responsabile della protezione dei dati sia compatibile con i **suoi** compiti e funzioni in qualità di responsabile della protezione dei dati e non dia adito a conflitto di interessi.

**Emendamento 282**

**Proposta di regolamento  
Articolo 35 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati per un periodo di almeno due anni. Il mandato del responsabile della protezione dei dati è rinnovabile. ***Durante il mandato può essere destituito solo se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.***

*Emendamento*

7. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati per un periodo di almeno due anni. Il mandato del responsabile della protezione dei dati è rinnovabile.

*Motivazione*

*Come per tutti gli altri membri del personale dovrebbe essere possibile destituire il responsabile della protezione dei dati se quest'ultimo non adempie i compiti stabiliti dalla direzione. È la direzione che decide se è soddisfatta o meno della persona che ha assunto.*

**Emendamento 283**

**Proposta di regolamento  
Articolo 35 – paragrafo 10**

*Testo della Commissione*

10. Gli interessati hanno il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al

*Emendamento*

10. Gli interessati hanno il diritto di contattare ***l'organizzazione per la protezione dei dati o*** il responsabile della

trattamento dei loro dati personali e presentare richieste per esercitare i diritti riconosciuti dal presente regolamento.

protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e presentare richieste per esercitare i diritti riconosciuti dal presente regolamento.

#### **Emendamento 284**

##### **Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento di cui al paragrafo 1, lettera c), e i criteri relativi alle qualità professionali del responsabile della protezione dei dati di cui al paragrafo 5.*

*soppresso*

#### **Emendamento 285**

##### **Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia prontamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.*

*1. La direzione esecutiva del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento sostiene l'organizzazione per la protezione dei dati o il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti e gli fornisce personale, locali, attrezzature e ogni altra risorsa necessaria per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 37.*

#### **Emendamento 286**

##### **Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

**2. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che** il responsabile della protezione dei dati **adempia** alle funzioni e ai compiti in piena indipendenza e **non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda il loro esercizio. Il responsabile della protezione dei dati** riferisce direttamente ai superiori gerarchici del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento.

*Emendamento*

**2. L'organizzazione per la protezione dei dati o** il responsabile della protezione dei dati **adempie** alle **proprie** funzioni e ai **propri** compiti in piena indipendenza e riferisce direttamente ai superiori gerarchici del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento.

**Emendamento 287**

**Proposta di regolamento  
Articolo 36 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti e gli fornisce personale, locali, attrezzature e ogni altra risorsa necessaria per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 37.

*Emendamento*

3. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sostiene ***l'organizzazione per la protezione dei dati*** o il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti e gli fornisce personale, locali, attrezzature e ogni altra risorsa necessaria per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 37.

**Emendamento 288**

**Proposta di regolamento  
Articolo 37 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento conferisce al responsabile della protezione dei dati almeno i seguenti compiti:

*Emendamento*

1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento conferisce ***all'organizzazione per la protezione dei dati o*** al responsabile della protezione dei dati almeno i seguenti compiti:

**Emendamento 289**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute;

*Emendamento*

a) **sensibilizzare**, informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute;

**Emendamento 290**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) **sorvegliare l'attuazione e l'applicazione** del presente regolamento, **con particolare riguardo ai requisiti concernenti la protezione fin dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei dati, l'informazione dell'interessato e le richieste degli interessati di esercitare i diritti riconosciuti dal presente regolamento;**

*Emendamento*

c) **controllare il rispetto** del presente regolamento;

**Emendamento 291**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) controllare **che** le violazioni dei dati personali **siano documentate, notificate e comunicate** ai sensi degli articoli 31 e 32;

*Emendamento*

e) **sviluppare processi intesi a** controllare, **documentare, notificare e comunicare** le violazioni dei dati personali ai sensi degli articoli 31 e 32;

**Emendamento 292**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) controllare che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento effettui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e richieda l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva nei casi previsti dagli articoli 33 e 34;

*Emendamento*

f) **sviluppare processi intesi a** controllare che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento effettui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e richieda l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva nei casi previsti dagli articoli 33 e 34;

**Emendamento 293**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**f bis) garantire l'esistenza di misure sulla responsabilità come stabilito all'articolo 22, paragrafo 2, lettere da c) a e quinquies).**

*Motivazione*

*Emendamento inteso a chiarire il ruolo centrale del responsabile della protezione dei dati nella catena di responsabilità fino all'alta dirigenza.*

**Emendamento 294**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

g) **controllare che sia dato** seguito alle richieste dell'autorità di controllo e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare con l'autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta;

g) **contribuire a dare** seguito alle richieste dell'autorità di controllo e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare con l'autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta;

**Emendamento 295**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 39 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri e la Commissione **incoraggiano**, in particolare a livello europeo, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati garantito dai responsabili del trattamento e dagli incaricati del trattamento. I meccanismi di certificazione della protezione dei dati contribuiscono alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità settoriali e dei diversi trattamenti.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri e la Commissione **collaborano con i responsabili del trattamento, gli incaricati del trattamento e altre parti interessate per incoraggiare**, in particolare a livello europeo, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati **e alle autorità degli Stati membri** di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati garantito dai responsabili del trattamento e dagli incaricati del trattamento. I meccanismi di certificazione della protezione dei dati contribuiscono alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità settoriali e dei diversi trattamenti.

*Motivazione*

*Il presente emendamento promuove e consente la creazione di un sistema in cui le autorità di regolamentazione riconoscono periti indipendenti sia per valutazioni concernenti l'azienda nella sua interezza sia per valutazioni specifiche concernenti i prodotti o le tecnologie.*

**Emendamento 296**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. I meccanismi di certificazione della protezione dei dati sono volontari, economicamente sostenibili e accessibili tramite una procedura trasparente e non indebitamente gravosa. Tali meccanismi sono altresì neutri sul piano tecnologico e possono essere applicati su scala globale, inoltre contribuiscono alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei diversi settori e dei diversi trattamenti.***



## Motivazione

*Occorre che i meccanismi di certificazione siano progettati in modo da essere efficaci senza risultare eccessivamente burocratici o gravosi.*

### Emendamento 297

#### Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti i meccanismi di certificazione della protezione dei dati di cui al paragrafo 1, comprese le condizioni di rilascio e ritiro e i requisiti per il riconoscimento nell'Unione e in paesi terzi.

##### *Emendamento*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti i meccanismi di certificazione della protezione dei dati di cui al paragrafo 1, comprese le condizioni di rilascio e ritiro e i requisiti per il riconoscimento nell'Unione e in paesi terzi, ***a condizione che tali misure siano neutre sul piano tecnologico.***

### Emendamento 298

#### Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

***3. La Commissione può stabilire norme tecniche riguardanti i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati e le modalità per promuovere e riconoscere i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.***

##### *Emendamento*

***soppresso***

### Emendamento 299

#### Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera a

*Testo della Commissione*

a) lo stato di diritto, la pertinente legislazione generale e settoriale vigente, anche in materia penale, di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, le regole professionali e le misure di sicurezza osservate nel paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione, nonché i diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

*Emendamento*

a) lo stato di diritto, la pertinente legislazione generale e settoriale vigente, anche in materia penale, di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, ***nonché l'attuazione di tale legislazione***, le regole professionali e le misure di sicurezza osservate nel paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione, nonché i diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

**Emendamento 300**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 41 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Se la Commissione ha fondati motivi di ritenere, sulla base del monitoraggio di qualunque altra fonte, che un paese o un'organizzazione internazionale oggetto di una decisione adottata in conformità del paragrafo 3, non fornisca più un adeguato livello di protezione ai sensi del paragrafo 2, la Commissione rivede tale decisione.***

**Emendamento 301**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 42 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell'articolo 41, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione

1. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell'articolo 41 ***o decide che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale***

internazionale solo se ha offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante.

***non garantisce un livello di protezione adeguato conformemente al paragrafo 5 di detto articolo***, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ***che trasferisce dati su base internazionale*** solo se ha offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante ***e, se del caso, in seguito a una valutazione d'impatto, se il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha assicurato che il destinatario dei dati in un paese terzo mantiene standard elevati di protezione dei dati.***

***Tali garanzie assicurano almeno l'osservanza dei principi in materia di trattamento dei dati personali stabiliti all'articolo 5, e garantiscono i diritti degli interessati stabiliti al capo III.***

## **Emendamento 302**

### **Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

b) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2, oppure

#### *Emendamento*

b) le clausole tipo di protezione dei dati, ***tra il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e il destinatario (che può essere un sub-incaricato) dei dati all'esterno dello spazio economico europeo (SEE), che possono includere condizioni standard per i trasferimenti successivi al di fuori del SEE***, adottate dalla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2; oppure

#### *Motivazione*

*Si tratta di un'importante integrazione volta a chiarire le relazioni tra responsabili del trattamento, incaricati del trattamento e sub-incaricati, nel quadro del trasferimento*

*internazionale dei dati.*

### **Emendamento 303**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57, qualora siano dichiarate generalmente valide dalla Commissione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), oppure

##### *Emendamento*

c) le clausole tipo di protezione dei dati, ***tra il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e il destinatario (che può essere un sub-incaricato) dei dati all'esterno dello spazio economico europeo (SEE), che possono includere condizioni standard per i trasferimenti successivi al di fuori del SEE***, adottate da un'autorità di controllo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57, qualora siano dichiarate generalmente valide dalla Commissione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), oppure

##### *Motivazione*

*Si tratta di un'importante integrazione volta a chiarire le relazioni tra responsabili del trattamento, incaricati del trattamento e sub-incaricati, nel quadro del trasferimento internazionale dei dati.*

### **Emendamento 304**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

d) le clausole contrattuali tra il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e il destinatario dei dati autorizzate da un'autorità di controllo in conformità del paragrafo 4.

##### *Emendamento*

d) le clausole contrattuali tra il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e il destinatario dei dati autorizzate da un'autorità di controllo in conformità del paragrafo 4, ***oppure***

### **Emendamento 305**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) le clausole contrattuali tra il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e il ricevente dei dati, che integrano le clausole tipo di protezione dei dati di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, autorizzate dalla competente autorità di controllo in conformità del paragrafo 4;*

*Motivazione*

*Il presente emendamento fornirebbe un incentivo affinché le organizzazioni non si limitino ai requisiti normativi di base per conformarsi a regimi quali un "sigillo dei dati" o "marchio dei dati".*

**Emendamento 306**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d ter) per finalità storiche, statistiche o scientifiche, le misure di cui all'articolo 83, paragrafo 4;*

**Emendamento 307**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 42 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Il trasferimento basato *sulle clausole tipo di protezione dei dati o sulle norme vincolanti d'impresa di cui al* paragrafo 2, lettere a), b) o c) non necessita di ulteriori autorizzazioni.

3. Il trasferimento basato *sul* paragrafo 2, lettere a), b), c) o e) non necessita di ulteriori autorizzazioni.

## Motivazione

*Il trasferimento a scopi di ricerca di dati codificati che non possono, e non saranno, reidentificati dal ricevente ubicato in un paese terzo, deve essere autorizzato senza ulteriore carico amministrativo.*

### **Emendamento 308** **Proposta di regolamento** **Articolo 42 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

**4. Se il trasferimento si basa sulle clausole contrattuali di cui paragrafo 2, lettera d), il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve ottenere l'autorizzazione preventiva dell'autorità di controllo in relazione alle clausole contrattuali in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a). Se il trasferimento è connesso ad attività di trattamento riguardanti interessati in un altro Stato membro o in altri Stati membri, o che incidono significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, l'autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.**

#### *Emendamento*

**4. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve ottenere l'autorizzazione preventiva della competente autorità di controllo in relazione alle clausole contrattuali in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), per i trasferimenti che avvengono in conformità del presente articolo. Se il trasferimento è connesso ad attività di trattamento che incidono significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, la competente autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.**

### **Emendamento 309**

#### **Proposta di regolamento** **Articolo 42 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**4 bis. Il responsabile del trattamento o incaricato del trattamento può decidere di basare i trasferimenti sulle clausole tipo di protezione dei dati di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), e di offrire in aggiunta a tali clausole tipo, ulteriori obblighi legalmente vincolanti applicabili ai dati trasferiti. In tali casi, gli impegni aggiuntivi sono soggetti a consultazione preventiva con la competente autorità di**

*controllo e devono integrare e non contraddire, direttamente o indirettamente, le clausole tipo. Gli Stati membri, le autorità di controllo e la Commissione incoraggiano l'adozione di obblighi aggiuntivi e legalmente vincolanti fornendo un sigillo, marchio o meccanismo per la protezione dei dati, adottati in conformità dell'articolo 39, ai responsabili del trattamento o incaricati del trattamento che adottano le garanzie aggiuntive.*

*Motivazione*

*I responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento avranno spesso un'esperienza pratica e diretta che dimostra che garanzie aggiuntive potrebbero essere appropriate in relazione ai dati personali che stanno trasferendo. Il regolamento deve incoraggiare tali responsabili e incaricati a offrire garanzie aggiuntive, ove appropriate. Tali impegni aggiuntivi non devono contraddire le clausole tipo.*

**Emendamento 310**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 42 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 ter. Al fine di incoraggiare l'adozione di clausole contrattuali aggiuntive di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo, le autorità competenti possono fornire un sigillo, marchio o meccanismo di protezione dei dati, adottati in conformità dell'articolo 39, ai responsabili del trattamento o incaricati del trattamento che adottano tali garanzie.*

*Motivazione*

*Emendamento volto a incoraggiare l'uso di sigilli o marchi di fiducia per la protezione supplementare dei dati.*

**Emendamento 311**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 43 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. L'autorità di controllo **approva, in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 58**, le norme vincolanti d'impresa, a condizione che queste:

*Emendamento*

1. La **competente** autorità di controllo **autorizza, mediante un unico atto di approvazione**, le norme vincolanti d'impresa **per un gruppo di imprese. Tali norme consentono trasferimenti internazionali interaziendali multipli in Europa e al di fuori di essa**, a condizione che queste:

**Emendamento 312**

**Proposta di regolamento  
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri del gruppo d'impresa del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, compresi i loro dipendenti, e siano da questi rispettate;

*Emendamento*

a) siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri del gruppo d'impresa del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, **nonché ai loro subappaltatori esterni**, compresi i loro dipendenti, e siano da questi rispettate;

*Motivazione*

*Nei servizi di "cloud computing", i fornitori di cloud impiegano spesso subappaltatori esterni per eseguire compiti specifici e offrire servizi e manutenzione 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Pertanto, ciò deve essere riconosciuto dall'autorità di controllo nelle norme vincolanti d'impresa.*

**Emendamento 313**

**Proposta di regolamento  
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) conferiscano espressamente agli interessati diritti opponibili;

*Emendamento*

b) conferiscano espressamente agli interessati diritti opponibili **e siano trasparenti per gli interessati**;

**Emendamento 314**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) la struttura e le coordinate di contatto del gruppo d'impresa e dei suoi membri;

*Emendamento*

a) la struttura e le coordinate di contatto del gruppo d'impresa e dei suoi membri,  
***nonché dei loro subappaltatori esterni;***

**Emendamento 315**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo, in particolare i criteri per la loro approvazione, l'applicazione del paragrafo 2, lettere b), d), e) e f) alle norme vincolanti d'impresa cui gli incaricati del trattamento aderiscono e gli ulteriori requisiti per garantire la protezione dei dati personali degli interessati in questione.

*Emendamento*

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo, in particolare i criteri per la loro approvazione, ***compresa la trasparenza per gli interessati,*** l'applicazione del paragrafo 2, lettere b), d), e) e f) alle norme vincolanti d'impresa cui gli incaricati del trattamento aderiscono e gli ulteriori requisiti per garantire la protezione dei dati personali degli interessati in questione.

**Emendamento 316**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – titolo**

*Testo della Commissione*

***Deroghe***

*Emendamento*

***Altri motivi legittimi per i trasferimenti internazionali***

**Emendamento 317**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 41 o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 42, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che:

*Emendamento*

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 41 o ***se la Commissione decide che un paese terzo, una sua regione o settore di trattamento del paese terzo, ovvero un'organizzazione internazionale, non garantiscono adeguati livelli di protezione in conformità dell'articolo 41, paragrafo 5, oppure in mancanza di*** garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 42, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che:

**Emendamento 318**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera h**

*Testo della Commissione*

h) il trasferimento sia necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, ***che non possano definirsi frequenti o ingenti***, e qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad un complesso di trasferimenti e sulla base di tale valutazione abbia offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali, ove necessario.

*Emendamento*

h) il trasferimento sia necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, e qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad un complesso di trasferimenti e sulla base di tale valutazione abbia offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali, ove necessario.

*Motivazione*

*Nell'odierna società basata sui dati, non c'è motivo di optare per trasferimenti ingenti o frequenti, in quanto ciò non si adatta alla realtà della trasmissione dei dati e sarebbe pertanto in contrasto con l'obiettivo di garantire la libera circolazione dei dati.*

**Emendamento 319**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera d), deve essere riconosciuto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento.

*Emendamento*

5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera d), deve essere riconosciuto **dalle convenzioni internazionali** e dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento. **Tale deroga deve essere applicata soltanto a trasferimenti occasionali. In ogni caso, è necessario eseguire un'attenta valutazione di tutte le circostanze del trasferimento.**

**Emendamento 320**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

**6. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento attesta nella documentazione di cui all'articolo 28 la valutazione e le garanzie adeguate offerte di cui al paragrafo 1, lettera d), e informa l'autorità di controllo del trasferimento.**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 321**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

**7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i "motivi di interesse pubblico rilevante" ai sensi del paragrafo 1, lettera d), e i criteri e i requisiti concernenti le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, lettera h).**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 322**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 46 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Ogni Stato membro dispone che **una o più** autorità **pubbliche siano incaricate** di sorvegliare l'applicazione del presente regolamento e di contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. A tale scopo le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione.

*Emendamento*

1. Ogni Stato membro dispone che **un'**autorità di **controllo capofila sia incaricata di** sorvegliare l'applicazione del presente regolamento e di contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. A tale scopo le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione.

*Motivazione*

*Sarebbe opportuno nominare in modo chiaro un'autorità di controllo capofila al fine di rendere più efficiente l'attuazione di un vero sportello unico.*

**Emendamento 323**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 46 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Ogni autorità di controllo ha il potere di sanzionare gli illeciti amministrativi, in particolare quelli di cui all'articolo 79, paragrafi 4, 5 e 6. Le autorità di controllo possono soltanto comminare sanzioni nei confronti dei responsabili del trattamento o degli incaricati del trattamento aventi la sede sociale all'interno dello stesso Stato membro o, in combinato disposto con gli articoli 56 e 57, in caso di inerzia dell'autorità di controllo dello stabilimento principale.**

*Motivazione*

*L'emendamento chiarisce e sottolinea il ruolo dell'autorità di controllo in relazione alle*

*sanzioni.*

**Emendamento 324**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 47 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. L'autorità di controllo esercita le sue funzioni e i suoi poteri in piena indipendenza.

*Emendamento*

1. L'autorità di controllo esercita le sue funzioni e i suoi poteri in piena indipendenza, ***nonostante gli accordi di cooperazione e coerenza di cui al capo VII.***

*Motivazione*

*Occorre tenere debitamente conto degli obblighi reciproci delle autorità di controllo nel quadro del meccanismo di coerenza.*

**Emendamento 325**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 48 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Ogni Stato membro dispone che a nominare i membri dell'autorità di controllo debba essere il proprio parlamento ***o governo.***

*Emendamento*

1. Ogni Stato membro dispone che a nominare i membri dell'autorità di controllo debba essere il proprio parlamento.

**Emendamento 326**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 51 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Qualora il ***trattamento dei dati personali abbia luogo nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione, e il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia stabilito in più Stati membri, l'autorità***

*Emendamento*

2. Qualora il ***presente regolamento si applichi in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità di controllo dello Stato membro o del territorio in cui ha sede lo stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento soggetto al regolamento è la competente***

*competente* dello stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento è competente *per il controllo delle attività di trattamento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in tutti gli Stati membri*, fatte salve le disposizioni di cui al capo VII del presente regolamento.

*autorità di controllo. Le controversie sono risolte in conformità del meccanismo di coerenza stabilito all'articolo 58*, fatte salve le *altre* disposizioni di cui al capo VII del presente regolamento.

#### **Emendamento 327**

##### **Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Qualora il presente regolamento si applichi in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro o del territorio in cui il responsabile del trattamento ha designato un rappresentante dell'Unione in conformità dell'articolo 25, è l'autorità di controllo competente.*

#### **Emendamento 328**

##### **Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 ter. Qualora il presente regolamento si applichi a diversi responsabili del trattamento e/o incaricati del trattamento con il medesimo gruppo di imprese in virtù sia dell'articolo 3, paragrafo 1, sia dell'articolo 3, paragrafo 2, soltanto un'autorità di controllo è competente ed è determinata in conformità dell'articolo 51, paragrafo 2.*

#### **Emendamento 329**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 52 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. L'autorità di controllo, su richiesta, consiglia l'interessato in merito all'esercizio dei diritti derivanti dal presente regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri.

*Emendamento*

3. L'autorità di controllo **competente**, su richiesta, consiglia l'interessato in merito all'esercizio dei diritti derivanti dal presente regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri.

**Emendamento 330**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 53 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. **Ogni** autorità di controllo ha il potere di:

*Emendamento*

1. **La competente** autorità di controllo ha il potere di:

**Emendamento 331**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) assicurare il rispetto dell'obbligo di **autorizzazione preventiva e di** consultazione preventiva di cui all'articolo 34;

*Emendamento*

d) assicurare il rispetto dell'obbligo di consultazione preventiva di cui all'articolo 34;

**Emendamento 332**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***j bis) informare il responsabile del trattamento e/o l'incaricato del trattamento dei ricorsi giudiziari disponibili contro la sua decisione.***

## Motivazione

*Le disposizioni concernenti i poteri dell'autorità di controllo nei confronti del responsabile del trattamento e/o dell'incaricato del trattamento dovrebbero essere integrate da esplicite garanzie giuridiche per i responsabili del trattamento e/o gli incaricati del trattamento.*

### Emendamento 333

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 53 – paragrafo 2 – alinea

##### *Testo della Commissione*

2. **Ogni** autorità di controllo dispone dei poteri investigativi necessari per ottenere dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento:

##### *Emendamento*

2. **La competente** autorità di controllo dispone dei poteri investigativi necessari per ottenere dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento:

### Emendamento 334

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 53 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. **Ogni** autorità di controllo ha il diritto di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento, in particolare ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 4, e dell'articolo 75, paragrafo 2.

##### *Emendamento*

3. **La competente** autorità di controllo ha il diritto di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento, in particolare ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 4, e dell'articolo 75, paragrafo 2.

### Emendamento 335

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 53 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. **Ogni** autorità di controllo ha il potere di sanzionare gli illeciti amministrativi, in particolare quelli di cui all'articolo 79, paragrafi 4, 5 e 6.

##### *Emendamento*

4. **La competente** autorità di controllo ha il potere di sanzionare gli illeciti amministrativi, in particolare quelli di cui all'articolo 79, paragrafi 4, 5 e 6.



**Emendamento 336**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 55 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Le autorità di controllo si trasmettono le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e prendono misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di **autorizzazione preventiva e di** consultazione preventiva, le ispezioni e la comunicazione rapida dell'apertura di casi e dei loro sviluppi qualora i trattamenti possano **riguardare** interessati in più Stati membri.

**Emendamento 337**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 55 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Ogni autorità di controllo prende tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre autorità di controllo senza ritardo, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tali misure possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sull'andamento di un'indagine o dirette a far cessare o vietare i trattamenti contrari al presente regolamento.

**Emendamento 338**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 56 – paragrafo 4**

*Emendamento*

1. Le autorità di controllo si trasmettono le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e prendono misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di consultazione preventiva, le ispezioni e la comunicazione rapida dell'apertura di casi e dei loro sviluppi qualora i trattamenti possano **causare effetti legali a danno di** interessati in più Stati membri.

*Emendamento*

2. Ogni autorità di controllo prende tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre autorità di controllo senza ritardo, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tali misure possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sull'andamento di un'indagine o dirette a far cessare o vietare i trattamenti **che si siano dimostrati** contrari al presente regolamento.

*Testo della Commissione*

4. Le autorità di controllo stabiliscono gli aspetti pratici delle specifiche azioni di cooperazione.

*Emendamento*

4. Le autorità di controllo stabiliscono *nel proprio regolamento interno* gli aspetti pratici delle specifiche azioni di cooperazione. *Il regolamento interno è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

**Emendamento 339**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 58 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Prima di adottare una misura di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo comunica il progetto di misura al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione.

*Emendamento*

1. Prima di adottare una misura di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo *competente* comunica il progetto di misura al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione.

**Emendamento 340**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) riguardano attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati in più Stati membri o *al controllo del loro comportamento*, oppure

*Emendamento*

a) riguardano attività di trattamento *di dati personali* finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati in più Stati membri *qualora i responsabili non-SEE del trattamento, o gli incaricati del trattamento, non nominino un rappresentate nell'area del SEE*, oppure

*Motivazione*

*Il presente emendamento è volto a incentivare le aziende non-UE a nominare un rappresentante nel territorio dell'UE. Non deve esservi discriminazione nei confronti delle aziende non-UE stabilite nell'UE.*

**Emendamento 341**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b) possono incidere significativamente  
sulla libera circolazione dei dati personali  
all'interno dell'Unione, oppure* **soppressa**

**Emendamento 342**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c) sono finalizzate a stabilire un elenco di  
trattamenti soggetti a consultazione  
preventiva ai sensi dell'articolo 34,  
paragrafo 5, oppure* **soppressa**

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento all'articolo 34 relativo alla consultazione preventiva – il requisito di redigere elenchi da sottoporre al meccanismo di coerenza è eccessivamente burocratico e ostacola l'innovazione.*

**Emendamento 343**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d) sono finalizzate a determinare clausole  
tipo di protezione dei dati ai sensi  
dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera c),  
oppure* **soppressa**

**Emendamento 344**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e) sono finalizzate ad autorizzare clausole contrattuali ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), oppure*

*soppressa*

#### **Emendamento 345**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f) sono finalizzate ad approvare norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 43.*

*soppressa*

#### *Motivazione*

*Le autorità di protezione dei dati devono rispondere direttamente in forza del presente regolamento dell'elaborazione di norme vincolanti d'impresa senza doverle sottoporre al meccanismo di coerenza.*

#### **Emendamento 346**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f bis) permettono il trattamento a fini di ricerca in conformità dell'articolo 81, paragrafo 3, e/o dell'articolo 83, paragrafo 3.*

#### **Emendamento 347**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 58 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Ogni autorità di controllo o il comitato europeo per la protezione dei dati può

3. Ogni autorità di controllo o il comitato europeo per la protezione dei dati può

chiedere che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza, in particolare qualora **un'**autorità **di controllo** non comunichi un progetto relativo a una misura di cui al paragrafo 2 o non si conformi agli obblighi relativi all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 55 o alle operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 56.

chiedere che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza, in particolare qualora **l'**autorità **competente** non comunichi un progetto relativo a una misura di cui al paragrafo 2 o non si conformi agli obblighi relativi all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 55 o alle operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 56.

## Emendamento 348

### Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Al fine di garantire l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento, la Commissione può chiedere che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza.

#### *Emendamento*

4. Al fine di garantire l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento, la Commissione può, **agendo per proprio conto o su richiesta di un interessato**, chiedere che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza.

#### *Motivazione*

*Qualora vi siano incongruenze in merito all'applicazione del regolamento, che minacciano l'attuazione armonizzata e hanno effetti su specifici interessati, gli interessati devono avere il diritto di sottoporre le loro considerazioni al meccanismo di coerenza.*

## Emendamento 349

### Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa **immediatamente** per via elettronica, con modulo standard, i membri del comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione di tutte le informazioni utili che gli sono state comunicate. Se necessario, fornisce una traduzione delle

#### *Emendamento*

6. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa **senza indebito ritardo** per via elettronica, con modulo standard, i membri del comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione di tutte le informazioni utili che gli sono state comunicate. Se necessario, fornisce una traduzione delle informazioni.

informazioni.

## Emendamento 350

### Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 8

#### *Testo della Commissione*

8. L'autorità di controllo di cui al paragrafo 1 **e l'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 51 tengono** conto del parere del comitato europeo per la protezione dei dati e, entro due settimane dacché il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati le ha informate del parere, **comunicano** per via elettronica, con modulo standard, a detto presidente e alla Commissione se **mantengono** o se **modificano** il progetto di misura e, se del caso, il progetto di misura modificato.

#### *Emendamento*

8. L'autorità di controllo **competente** di cui al paragrafo 1 **tiene** conto del parere del comitato europeo per la protezione dei dati e, entro due settimane dacché il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati le ha informate del parere, **comunica** per via elettronica, con modulo standard, a detto presidente e alla Commissione se **mantiene** o se **modifica** il progetto di misura e, se del caso, il progetto di misura modificato.

## Emendamento 351

### Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, **in particolare** quando sussiste il pericolo che l'esercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato da un cambiamento della situazione esistente, oppure per evitare importanti inconvenienti **o per altri motivi**, l'autorità di controllo può, in deroga alla procedura di cui all'articolo 58, prendere misure provvisorie immediate con un periodo di validità determinato. **L'**autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, debitamente motivate, al comitato europeo per la protezione dei dati **e** alla Commissione.

#### *Emendamento*

1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, quando sussiste il pericolo che l'esercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato da un cambiamento della situazione esistente, oppure per evitare importanti inconvenienti, l'autorità di controllo può, in deroga alla procedura di cui all'articolo 58, prendere misure provvisorie immediate con un periodo di validità determinato. **Tale** autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, debitamente motivate, **alla competente autorità di controllo**, al comitato europeo per la protezione dei dati, alla Commissione **e al responsabile del trattamento o incaricato del trattamento**

*interessato.*

## **Emendamento 352**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 61 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Qualora abbia preso una misura ai sensi del paragrafo 1 ***e ritenga che sia urgente prendere misure definitive***, l'autorità di controllo ***può chiedere*** un parere d'urgenza al comitato europeo per la protezione dei dati, motivando la richiesta, in particolare l'urgenza di misure definitive.

##### *Emendamento*

2. Qualora abbia preso una misura ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di controllo ***chiede*** un parere d'urgenza al comitato europeo per la protezione dei dati, motivando la richiesta, in particolare l'urgenza di misure definitive.

## **Emendamento 353**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

***a) decidere in merito alla corretta applicazione del presente regolamento, conformemente ai suoi obiettivi e requisiti, in relazione alle questioni sollevate dalle autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58 o dell'articolo 61, a una questione per la quale è stata adottata una decisione motivata ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, o a una questione per la quale un'autorità di controllo non ha comunicato un progetto di misura e ha indicato che non intende conformarsi al parere adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 59;***

##### *Emendamento*

***soppressa***

## **Emendamento 354**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 66 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati garantisce l'applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione:

*Emendamento*

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati garantisce l'applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione ***o di altre parti interessate***:

**Emendamento 355**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) consiglia ***la Commissione*** in merito a qualsiasi questione relativa al trattamento dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;

*Emendamento*

a) consiglia ***le istituzioni europee*** in merito a qualsiasi questione relativa al trattamento dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;

**Emendamento 356**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri ***o*** della Commissione, qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e pubblica linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche destinate alle autorità di controllo al fine di promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento;

*Emendamento*

b) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri, della Commissione ***o di altre parti interessate***, qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e pubblica linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche destinate alle autorità di controllo al fine di promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento;

**Emendamento 357**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 66 – paragrafo 4 bis (nuovo)**



***4 bis. Se del caso, il comitato europeo per la protezione dei dati, nell'esecuzione dei compiti di cui al presente articolo, può consultare le parti interessate e dare loro la possibilità di esprimere osservazioni entro un arco di tempo ragionevole. Il comitato europeo per la protezione dei dati renderà accessibili al pubblico i risultati della procedura di consultazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 72.***

*Motivazione*

*Prima di adottare pareri e relazioni, il comitato deve consultare le parti interessate dando loro la possibilità di esprimere osservazioni, entro un periodo ragionevole, come accade per altri ambiti normativi.*

**Emendamento 358**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 68 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Il comitato europeo per la protezione dei dati adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento. In particolare, adotta disposizioni concernenti la continuazione dell'esercizio delle funzioni in caso di scadenza del mandato di un membro o di sue dimissioni, la creazione di sottogruppi per questioni o settori specifici e la procedura applicabile nell'ambito del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

2. Il comitato europeo per la protezione dei dati adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento. In particolare, adotta disposizioni concernenti la continuazione dell'esercizio delle funzioni in caso di scadenza del mandato di un membro o di sue dimissioni, la creazione di sottogruppi per questioni o settori specifici e la procedura applicabile nell'ambito del meccanismo di coerenza di cui all'articolo ***57 e le garanzie giuridiche applicabili ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento interessati.***

*Motivazione*

*Non esistono garanzie giuridiche esplicite per i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento interessati.*

## Emendamento 359

### Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile.

#### *Emendamento*

2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile. ***Tale mandato può essere revocato su decisione del Parlamento europeo approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che lo compongono.***

## Emendamento 360

### Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Ogni organismo, organizzazione o associazione che tuteli i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei loro dati personali e che sia debitamente costituito o costituita secondo la legislazione di uno Stato membro ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro per conto di uno o più interessati qualora ritenga che siano stati violati diritti derivanti dal presente regolamento a seguito del trattamento di dati personali.

#### *Emendamento*

2. Ogni organismo, organizzazione o associazione che tuteli i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei loro dati personali e che sia debitamente costituito o costituita secondo la legislazione di uno Stato membro, ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro per conto di uno o più interessati ***della propria cerchia di membri***, qualora ritenga che siano stati violati diritti derivanti dal presente regolamento a seguito del trattamento di dati personali ***e disponga di una dotazione finanziaria minima di 80 000 EUR e di un organismo strutturato di rappresentanza dei membri.***

#### *Motivazione*

*Una dotazione finanziaria minima e un organismo di rappresentanza dei membri sono necessari per assicurare che lo strumento della richiesta di risarcimento da parte dell'associazione non sia utilizzato in modo inopportuno, non si giunga alla formazione di mere unioni di querelanti e si possa garantire in misura minima la copertura delle spese legali e di giustizia.*

## Emendamento 361

### Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Le azioni contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica nell'esercizio dei pubblici poteri.

#### *Emendamento*

2. Le azioni contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica nell'esercizio dei pubblici poteri. ***La deroga di cui alla seconda frase non si applica a un'autorità pubblica di un paese terzo.***

## Emendamento 362

### Proposta di regolamento Articolo 76 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Ogni organismo, organizzazione o associazione di cui all'articolo 73, paragrafo 2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 74 e 75 per conto di uno o più interessati.

#### *Emendamento*

1. Ogni organismo, organizzazione o associazione di cui all'articolo 73, paragrafo 2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui all'articolo 74 per conto di uno o più interessati. ***I reclami in conformità dell'articolo 77 non possono essere esercitati da organismi, organizzazioni o associazioni ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2.***

## Emendamento 363

### Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da altro atto incompatibile con il presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del trattamento *o dall'incaricato del trattamento*.

**Emendamento 364**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 77 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Qualora il trattamento coinvolga più responsabili del trattamento *o incaricati del trattamento*, ogni responsabile del trattamento *o incaricato del trattamento* risponde in solido per l'intero ammontare del danno.

**Emendamento 365**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 77 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il responsabile del trattamento *o l'incaricato del trattamento* può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

**Emendamento 366**

*Emendamento*

1. Chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da altro atto incompatibile con il presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del trattamento.

*Emendamento*

2. Qualora il trattamento coinvolga più responsabili del trattamento, ogni responsabile del trattamento risponde in solido per l'intero ammontare del danno *nella misura in cui la rispettiva responsabilità dei responsabili congiunti del trattamento non sia stata determinata nell'accordo legale di cui all'articolo 24. Nel caso di un gruppo di imprese, l'intero gruppo è ritenuto responsabile come unica entità economica.*

*Emendamento*

3. Il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. **Ogni** autorità di controllo è abilitata a imporre sanzioni amministrative conformemente al presente articolo.

*Emendamento*

1. **La competente** autorità di controllo è abilitata a imporre sanzioni amministrative conformemente al presente articolo.

**Emendamento 367**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La sanzione amministrativa deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva. L'ammontare è fissato tenuto debito conto della natura, della gravità e della durata della violazione, del carattere doloso o colposo dell'illecito, del grado di responsabilità della persona fisica o giuridica, delle precedenti violazioni da questa commesse, delle misure e procedure tecniche e organizzative messe in atto ai sensi dell'articolo 23 e del grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione.

*Emendamento*

2. La sanzione amministrativa deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva. L'ammontare è fissato tenuto debito conto della natura, della gravità e della durata della violazione, **della sensibilità dei dati in questione**, del carattere doloso o colposo dell'illecito, **del livello del danno creato dalla violazione**, del grado di responsabilità della persona fisica o giuridica, delle precedenti violazioni da questa commesse, delle misure e procedure tecniche e organizzative messe in atto ai sensi dell'articolo 23 e del grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione. ***Mentre è garantito un certo grado di discrezionalità nell'imposizione di tali sanzioni, al fine di tenere conto delle circostanze sopra delineate e di altri fatti specifici che ineriscono alle circostanze, eventuali divergenze nell'applicazione di sanzioni amministrative possono essere soggette a revisione in conformità del meccanismo di coerenza. Ove appropriato, all'autorità per la protezione dei dati è conferito il potere di richiedere che sia nominato un funzionario addetto alla protezione dei dati qualora l'organismo, organizzazione o associazione abbia deciso altrimenti.***

## **Emendamento 368**

### **Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. I fattori aggravanti che determinano limiti sanzionatori superiori di cui ai paragrafi da 4 a 6 includono:***

***i) ripetute violazioni compiute in consapevole spregio del diritto applicabile;***

***ii) rifiuto di collaborare con una procedura esecutiva o il fatto di ostacolarla;***

***iii) violazioni di carattere deliberato grave e tali da arrecare un danno sostanziale;***

***iv) mancata esecuzione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;***

***v) mancata nomina di un funzionario addetto alla protezione dei dati.***

## **Emendamento 369**

### **Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. I fattori di mitigazione che determinano limiti sanzionatori inferiori di cui ai paragrafi da 4 a 6 includono:***

***i) misure adottate da parte della persona fisica o giuridica per garantire la conformità con gli obblighi pertinenti;***

***ii) reale incertezza circa il fatto che l'attività costituisca o meno una violazione degli obblighi pertinenti;***

***iii) cessazione immediata della violazione dopo esserne venuti a conoscenza;***

***iv) collaborazione con qualsiasi procedura esecutiva;***

v) *avvio di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;*

vi) *nomina di un funzionario addetto alla protezione dei dati.*

**Emendamento 370**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*3. In caso di prima inosservanza non intenzionale del presente regolamento può essere inviato un avvertimento scritto, senza l'imposizione di sanzioni, qualora:*

*a) una persona fisica tratti dati personali senza un interesse commerciale, oppure*

*b) un'impresa o un'organizzazione con meno di 250 dipendenti tratti dati personali solo accessoriamente rispetto alle attività principali.*

*Emendamento*

*3. L'autorità di controllo può dare un avvertimento per iscritto, senza imporre alcuna sanzione. L'autorità di controllo può infliggere un'ammenda che può ammontare, in caso di violazioni ripetute e deliberate, fino a 1 milione di EUR o, nel caso di un'impresa, fino all'1% del suo fatturato annuo mondiale.*

*Motivazione*

*È necessario mantenere l'importo massimo della sanzione pecuniaria che può essere comminata da un'autorità di controllo e che può raggiungere 1 milione di euro e, per le imprese, l'1% del loro fatturato annuo mondiale. Occorre tuttavia conservare l'indipendenza delle autorità di controllo sancita dall'articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Inoltre, il meccanismo di controllo della coerenza e, in particolare, l'articolo 58, paragrafi 3 e 4, può contribuire a una politica armonizzata nell'UE in materia di sanzioni amministrative.*

**Emendamento 371**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 4 – alinea**

*Testo della Commissione*

*4. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 250.000*

*Emendamento*

*soppresso*

*EUR o, per le imprese, fino all'0,5% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:*

**Emendamento 372**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 4 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a) non predispone i meccanismi per consentire all'interessato di presentare richieste o non risponde all'interessato prontamente o nella forma dovuta, in violazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2;*

*soppressa*

**Emendamento 373**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 4 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b) fa pagare un contributo spese per le informazioni o le risposte alle richieste dell'interessato, in violazione dell'articolo 12, paragrafo 4.*

*soppressa*

**Emendamento 374**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 5 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 500 000 EUR o, per le imprese, fino all'1% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:*

*soppresso*

**Emendamento 375**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera a**



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a) non fornisce le informazioni, fornisce informazioni incomplete o non fornisce le informazioni in modo sufficientemente trasparente all'interessato, in violazione dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 14;*

*soppressa*

**Emendamento 376**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b) non dà l'accesso all'interessato o non rettifica i dati personali, in violazione degli articoli 15 e 16, oppure non comunica al destinatario le informazioni pertinenti, in violazione dell'articolo 13,*

*soppressa*

**Emendamento 377**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c) non rispetta il diritto all'oblio o alla cancellazione, omette di predisporre meccanismi che garantiscano il rispetto dei termini o non prende tutte le misure necessarie per informare i terzi della richiesta dell'interessato di cancellare tutti i link verso i dati personali, copiare tali dati o riprodurli, in violazione dell'articolo 17;*

*soppressa*

**Emendamento 378**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d) non fornisce copia dei dati personali in formato elettronico oppure impedisce all'interessato di trasmettere i dati personali a un'altra applicazione, in violazione dell'articolo 18;*

*soppressa*

**Emendamento 379**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e) omette di determinare o non determina in modo sufficiente le rispettive responsabilità dei corresponsabili del trattamento, in violazione dell'articolo 24;*

*soppressa*

**Emendamento 380**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f) omette di conservare o non conserva in modo sufficiente la documentazione di cui all'articolo 28, all'articolo 31, paragrafo 4, e all'articolo 44, paragrafo 3;*

*soppressa*

**Emendamento 381**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera g**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g) nei casi che non riguardano categorie particolari di dati, non rispetta le norme sulla libertà di espressione o sul trattamento dei dati nei rapporti di lavoro o le condizioni per il trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, in violazione degli*

*soppressa*

articoli 80, 82 e 83.

**Emendamento 382**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 EUR o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:** *soppressa*

**Emendamento 383**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a) tratta dati personali senza una base giuridica o una base giuridica sufficiente a tal fine o non rispetta le condizioni relative al consenso, in violazione degli articoli 6, 7 e 8;** *soppressa*

**Emendamento 384**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**b) tratta categorie particolari di dati, in violazione degli articoli 9 e 81;** *soppressa*

**Emendamento 385**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**c) non rispetta il diritto di opposizione o l'obbligo di cui all'articolo 19;** *soppressa*

**Emendamento 386**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d) non rispetta le condizioni relative alle misure basate sulla profilazione di cui all'articolo 20;*

*soppressa*

**Emendamento 387**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e) non adotta politiche interne o non attua misure adeguate per garantire e dimostrare la conformità del trattamento, in violazione degli articoli 22, 23 e 30;*

*soppressa*

**Emendamento 388**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f) non designa un rappresentante, in violazione dell'articolo 25;*

*soppressa*

**Emendamento 389**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera g**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g) tratta o dà istruzione di trattare dati personali in violazione degli obblighi relativi al trattamento per conto di un responsabile del trattamento di cui agli articoli 26 e 27;*

*soppressa*

**Emendamento 390**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera h**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*h) omette di allertare o notificare all'autorità di controllo o all'interessato una violazione di dati personali, oppure non la notifica tempestivamente o integralmente, in violazione degli articoli 31 e 32;*

*soppressa*

**Emendamento 391**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*i) non effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati o tratta dati personali senza l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva dell'autorità di controllo, in violazione degli articoli 33 e 34;*

*soppressa*

**Emendamento 392**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera j**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*j) non designa un responsabile della protezione dei dati o non garantisce le condizioni per l'adempimento dei compiti del responsabile della protezione dei dati, in violazione degli articoli 35, 36 e 37;*

*soppressa*

**Emendamento 393**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera k**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*k) fa un uso illecito di un sigillo o marchio di protezione dei dati di cui all'articolo 39;*

*soppressa*

**Emendamento 394**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera l**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*l) effettua o dà istruzione di effettuare un trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale senza che tale trasferimento sia stato autorizzato da una decisione di adeguatezza, senza offrire garanzie adeguate o senza che il trasferimento sia previsto da una deroga, in violazione degli articoli da 40 a 44;*

*soppressa*

**Emendamento 395**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera m**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*m) non si conforma a un ordine, a un divieto provvisorio o definitivo di trattamento o a un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo, di cui all'articolo 53, paragrafo 1;*

*soppressa*

**Emendamento 396**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera n**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*n) non si conforma all'obbligo di prestare assistenza, rispondere o fornire informazioni utili o l'accesso ai locali all'autorità di controllo, in violazione*

*soppressa*

*dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 29, dell'articolo 34, paragrafo 6, o dell'articolo 53, paragrafo 2;*

**Emendamento 397**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera o**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(o) non si conforma alle norme di salvaguardia del segreto professionale di cui all'articolo 84.*

**soppressa**

**Emendamento 398**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di aggiornare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 2.*

**soppresso**

**Emendamento 399**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 80 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1. Gli Stati membri prevedono, per il trattamento dei dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni concernenti i principi generali di cui al capo II, i diritti dell'interessato di cui al capo III, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento di cui al capo IV, il trasferimento di dati personali verso*

**1. Il capo II (principi generali), il capo III (diritti dell'interessato), il capo IV (responsabile del trattamento e incaricato del trattamento), il capo V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali), il capo VI (autorità di controllo indipendenti), il capo VII (cooperazione e coerenza), nonché gli articoli 73, 74, 76 e 79 del capo VIII (ricorsi, responsabilità e sanzioni)**

*paesi terzi e organizzazioni internazionali di cui al capo V, le autorità di controllo indipendenti di cui al capo VI e la cooperazione e la coerenza di cui al capo VII, al fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e le norme sulla libertà d'espressione.*

*non si applicano al* trattamento dei dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria al fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e le norme sulla libertà d'espressione.

#### *Motivazione*

*The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.*

#### **Emendamento 400**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 80 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Il comitato europeo per la protezione dei dati fornisce orientamenti su quando tali esenzioni o deroghe possono essere necessarie, previa consultazione di rappresentanti della stampa, autori e artisti, interessati e organizzazioni rilevanti della società civile.*

#### **Emendamento 401**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 80 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

##### *Articolo 80 bis*

*Trattamento di dati personali e principio dell'accesso del pubblico a documenti ufficiali*



***I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico possono essere divulgati da tale autorità pubblica od organismo, in conformità della legislazione dello Stato membro in materia di accesso del pubblico a documenti ufficiali, che riconcilia il diritto alla protezione dei dati personali con il principio dell'accesso del pubblico a documenti ufficiali.***

#### *Motivazione*

*È essenziale garantire che il controllo pubblico degli affari pubblici non sia indebitamente ostacolato da norme in materia di protezione dei dati. Come espresso in vari pareri dal garante europeo della protezione dei dati (GEPD), dal gruppo di lavoro dell'articolo 29 e dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, va pertanto garantito il principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali.*

**Emendamento 402**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 81 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

***3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare altri motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica di cui al paragrafo 1, lettera b), e i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.***

*Emendamento*

***soppresso***

**Emendamento 403**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 82 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

***1. Nei limiti del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare con legge norme specifiche per il trattamento dei dati***

*Emendamento*

***1. Fatto salvo il presente regolamento, gli Stati membri ovvero accordi collettivi tra datori di lavoro e lavoratori possono***

personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da accordi collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

adottare con legge norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da accordi collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, **condanne penali**, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

**Emendamento 404**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 82 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

**3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 405**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 83 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. **Nei limiti del** presente regolamento, i dati personali possono essere trattati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica solo se:

*Emendamento*

1. **Fatto salvo il** presente regolamento, i dati personali **che non rientrano nelle categorie di dati di cui all'articolo 8 del presente regolamento** possono essere trattati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica **ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera i)**, solo se:

**Emendamento 406**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) tali finalità non possono essere **altrimenti** conseguite trattando dati che non consentono o non consentono più di identificare l'interessato;

*Emendamento*

a) tali finalità non possono essere **ragionevolmente** conseguite trattando dati che non consentono o non consentono più di identificare l'interessato;

**Emendamento 407**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 83 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Un ulteriore trattamento dei dati per finalità storiche, statistiche e scientifiche non è considerato incompatibile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), a condizione che il trattamento:***

***a) sia sottoposto alle condizioni e garanzie del presente articolo e***

***b) sia conforme ad ogni altra legislazione rilevante.***

**Emendamento 408**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 83 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Nei limiti del presente regolamento, e in particolare del presente articolo, gli Stati membri possono adottare regolamenti specifici relativi al trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica, in particolare la ricerca nell'ambito della salute pubblica.***

### Motivazione

*Le norme in materia di protezione dei dati a livello degli Stati membri sono complesse e sfumate, anche con riguardo alla ricerca nel campo della salute pubblica. I legislatori degli Stati membri devono autorizzare a mantenere, ovvero attuare, misure concrete relative alla revisione etica della ricerca nel campo della salute pubblica, condotta senza bisogno del consenso degli interessati. La revisione etica a livello di Stati membri offre agli interessati una garanzia che l'uso e il riutilizzo dei loro dati personali per finalità di ricerca sia in linea con i valori sociali in un dato momento.*

### Emendamento 409

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c bis) i dati personali sono trattati allo scopo di generare relazioni di dati aggregati, composti interamente da dati in forma anonima e/o di pseudonimo.***

### Motivazione

*Lo scopo di tali relazioni di dati è di impedire l'identificazione degli individui o di risalire ad essi. Al fine di creare tali relazioni, insiemi di dati personali sono raggruppati in forma anonima e senza alcun impatto sulla privacy. I Web Analytics rappresentano un esempio di relazioni basate sull'impiego di dati aggregati.*

### Emendamento 410

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 83 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Quando i dati personali sono raccolti per finalità statistiche e inerenti alla salute pubblica, tali dati sono resi anonimi immediatamente dopo la fine delle attività di raccolta, controllo o raffronto dei dati, salvo che i dati identificativi rimangano necessari per finalità statistiche<sup>1</sup> e inerenti alla salute pubblica quali la ricerca epidemiologica, traslazionale e clinica.***

*<sup>1</sup> Paragrafo 8 dell'allegato alla raccomandazione del Consiglio n. R (97) relativa alla protezione dei dati personali raccolti e trattati a fini statistici, adottata dal comitato dei ministri del 30 settembre 1997 in occasione della 602a riunione dei viceministri.*

#### *Motivazione*

*La ricerca epidemiologica si basa in larga misura sull'utilizzo di "dati collegati" e non può essere effettuata utilizzando dati completamente anonimi o pseudonimi. La ricerca collegata è stata un lusso per alcuni paesi nell'Unione europea, mentre a seguito delle misure proposte nel presente regolamento vincolante sussiste la possibilità che questo tipo di ricerca fondamentale subisca una battuta d'arresto.*

#### **Emendamento 411**

#### **Proposta di regolamento Articolo 83 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***2 ter. Un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento può trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale per finalità storiche, statistiche o scientifiche se:***

***a) tali finalità non possono essere altrimenti conseguite trattando dati che non consentono o non consentono più di identificare l'interessato;***

***b) è ragionevole presumere che il ricevente non abbia accesso a dati che permettono l'attribuzione di informazioni a un interessato identificato o identificabile; e***

***c) le clausole contrattuali tra il responsabile del trattamento o incaricato del trattamento e il ricevente dei dati vietano la reidentificazione degli interessati e limitano il trattamento in conformità delle condizioni e garanzie di***

*cui al presente articolo.*

*Motivazione*

*Il ricevente di dati codificati, trasferiti per finalità di ricerca scientifica, non ha alcun modo di reidentificare gli interessati; inoltre, ai sensi del presente emendamento, non ha alcun accesso alla chiave e gli è preclusa, contrattualmente, la reidentificazione degli interessati. Il presente emendamento formalizzerebbe un processo teso a fornire una ragionevole garanzia che dati codificati non possano e non saranno reidentificati da riceventi ubicati in paesi terzi, permettendo il trasferimento di tali dati senza oneri ulteriori.*

**Emendamento 412**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 83 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 quater. Qualora l'interessato debba prestare il proprio consenso per il trattamento di dati medici esclusivamente per finalità di ricerca in materia di salute pubblica, può scegliere di dare il consenso allargato per finalità di ricerca epidemiologica, traslazionale e clinica.***

*Motivazione*

*In many fields of medicine and science, it is crucial for researchers to be able to follow the data of a certain patient they have been monitoring. This enables the researchers to understand and constantly improve their search for new treatments and cures. Importantly, epidemiological research involves monitoring populations to decipher trends in lifestyle, genetics, diseases among others, and is crucial for furthering public health research, an example of which is patient registries. Thus record linkage should remain possible, when it comes to the case of using medical data solely for the furthering of public health research, specifically epidemiological, translational and clinical research. With respect to the point on broad consent, the current Directive on Data Protection (95/46/EC) allows for exceptions for the processing of data for public health research and the general aim of the proposed Regulation is to apply the principle of explicit consent for the processing of personal data. For public health research purposes, such as epidemiological, clinical and translational research it becomes virtually impossible to acquire the consent of every single data subject required for research. Public health researchers need to have access to the past, current and future medical records of patients in order to conduct their research. The option of broad consent gives the data subject a measure of control over their data and the option for their data being used for furthering public health research.*

**Emendamento 413**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 83 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 1 e 2, e ogni limitazione necessaria dei diritti di informazione e accesso dell'interessato, e di specificare le condizioni e le garanzie per i diritti dell'interessato in tali circostanze.*

*Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 414**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 83 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 83 bis**

***Trattamento di dati relativi a condanne penali al fine di prevenire il crimine finanziario***

***Nei limiti del presente regolamento e conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali o a misure di sicurezza correlate è autorizzato se prevede misure appropriate intese a proteggere i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato e:***

***a) è finalizzato a prevenire, investigare o individuare il crimine finanziario, oppure***

***a) è eseguito per ragioni di pubblico interesse quali la protezione dalle minacce transfrontaliere del crimine finanziario,***

***e, in entrambi i casi, deve essere necessariamente effettuato senza il consenso dell'interessato ricercato al fine di non comprometterne le finalità di cui***

*sopra.*

### *Motivazione*

*The amendment adds a provision in order to allow the processing of criminal convictions data for the purpose of the prevention of financial crime. The EU has demonstrated its commitment to fight against financial crime with recent initiatives such as the review of the Anti-Money laundering Directive, the anti-corruption package, the anti-fraud strategy, and the establishment of the European Parliament special committee on organised crime, corruption and money laundering. This provision is therefore a needed complementary measure that will allow an effective fight against financial crime. Finally, no consent should be asked in this scenario as this would not be forthcoming. Actors of financial crime would not be keen in providing consent and this would therefore defeat the purpose of processing the data.*

### **Emendamento 415**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 86 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. La delega di potere di cui all'articolo 6, **paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 7, all'articolo 79, paragrafo 6, all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 82, paragrafo 3 e all'articolo 83, paragrafo 3**, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

##### *Emendamento*

2. La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 26, paragrafo 5, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 2 e all'articolo 43, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



**Emendamento 416**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 89 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE è *soppresso*.

*Emendamento*

2. L'articolo 1, paragrafo 2, *l'articolo 2, lettere b) e c), l'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, come pure gli articoli 6 e 9* della direttiva 2002/58/CE *sono soppressi*.

**Emendamento 417**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 90 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Gli atti delegati e gli atti esecutivi adottati dalla Commissione sono valutati dal Parlamento e dal Consiglio ogni due anni.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)		
<b>Riferimenti</b>	COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 16.2.2012		
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ITRE 16.2.2012		
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Seán Kelly 14.3.2012		
<b>Esame in commissione</b>	31.5.2012	28.11.2012	23.1.2013
<b>Approvazione</b>	20.2.2013		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 33	–: 24	0: 1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hélin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Lara Comi, Ioan Enciu, Satu Hassi, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Vladimír Remek, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Țicău		
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Axel Voss		